



Regione Lombardia

FEARS – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

**Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2007-2013
in applicazione del Regolamento Comunità Europea n. 1698 del 2005, articolo 43**

MISURA 221 “IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI”

SOMMARIO

SOMMARIO	1
1) OBIETTIVI.....	3
2) TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO	3
3) CONDIZIONI GENERALI	3
4) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	3
5) CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA	4
5.1 Chi non può presentare la domanda	4
6) COSA VIENE FINANZIATO	5
6.1 Cumulabilità e compatibilità dei finanziamenti.....	5
6.2 Condizioni per essere ammessi al finanziamento.....	5
7) PRIORITÀ DI ACCESSO PER PROGETTI CONCORDATI	6
8) COSTI FINANZIABILI E AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI	6
8.1 Spese d’impianto finanziabili:.....	6
8.1.1 Spese generali	6
8.1.2 Lavori in economia	6
8.2 Spese d’impianto non finanziabili:	7
8.3 Contributo massimo concedibile per le spese di impianto	7
8.4 Spesa ammissibile ed entità del contributo per tipologia	7
8.4.1 Aiuti per la tipologia A	7
8.4.2 Aiuti per la tipologia B	7
8.4.3 Aiuti per la tipologia C	8
8.4.4 Aiuti per la tipologia D.....	8
8.5 Riepilogo e confronto: il contributo per le spese di impianto	8
8.6 Riepilogo e confronto: l’aiuto annuale per la manutenzione	9
8.7 Riepilogo e confronto: l’aiuto annuale per il mancato reddito	9
9) CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI.....	9
9.1 Caratteristiche tecniche per la tipologia A	9
9.2 Caratteristiche tecniche per la tipologia B	10
9.3 Caratteristiche tecniche per la tipologia C	11
9.4 Caratteristiche tecniche per la tipologia D.....	11
9.5 Riepilogo e confronto: superficie minima	11
9.6 Periodo di impegno	12
10) LIMITI E DIVIETI	12
10.1 Riepilogo e confronto: vincoli imposti dalle leggi sulle foreste e sul paesaggio	13
10.2 Impianti realizzati in zone golenali	13
10.3 Tutela e indennizzi dai danni provocabili dalla fauna selvatica	13
11) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO	13
11.1 Quando presentare la domanda	13
11.2 A chi presentare la domanda	13
11.3 Come presentare la domanda	13
11.4 Documentazione da presentare.....	14
11.4.1 Pareri di compatibilità delle aree protette e siti natura 2000	15
11.4.2 Documentazione mancante sanabile e non sanabile	15
11.4.3 Errori sanabili o palesi	15
11.5 Progetto definitivo	15
11.6 Progetto esecutivo	17
11.7 Relazione tecnica	17
11.8 Responsabilità del tecnico progettista.....	18
12) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.....	18
12.1 Punteggi di priorità	18
12.1.1 Priorità in base alla categoria del richiedente	18

12.1.2	Priorità per interventi in aree protette.....	19
12.1.3	Priorità in base alla localizzazione dell'intervento.....	19
12.1.4	Priorità in base alla qualità del progetto.....	19
12.1.5	Priorità per gli interventi in base alla data di realizzazione.....	19
12.1.6	Priorità per gli interventi in area vulnerabile dai nitrati.....	20
12.1.7	Priorità per gli interventi in comuni con coefficiente di boscosità inferiore al 10%.....	20
12.2	Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente.....	20
12.3	Richieste di riesame.....	20
12.4	Completamento delle istruttorie e graduatorie delle domande.....	20
13)	SUDDIVISIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	21
13.1	Disponibilità finanziarie.....	21
14)	PUBBLICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI.....	21
15)	ESECUZIONE DEI LAVORI.....	22
15.1	Proroghe.....	22
15.2	Varianti.....	22
15.2.1	Varianti non ammesse e limiti alle varianti.....	22
16)	STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL).....	23
17)	ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E SALDO.....	23
17.1	Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari privati.....	23
17.2	Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari pubblici.....	24
17.3	Controlli amministrativi per l'accertamento dei lavori.....	24
17.4	Controlli tecnici per l'accertamento dei lavori.....	24
17.5	Penalità e decadenze in fase di accertamento dei lavori e di SAL.....	25
17.5.1	Decadenze in fase di accertamento dei lavori.....	25
17.5.2	Penalità in fase di accertamento dei lavori.....	25
18)	CONTROLLO IN LOCO.....	26
19)	COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO).....	26
20)	CONTROLLI "EX-POST".....	26
21)	EROGAZIONE DEI PREMI PER MANUTENZIONE E PER MANCATO REDDITO.....	26
22)	CONTROLLI SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO DEI PREMI.....	27
22.1	Controlli amministrativi.....	27
22.2	Controlli "in loco".....	27
22.3	Controlli sul rispetto della condizionalità.....	27
23)	ELENCHI DI LIQUIDAZIONE.....	28
24)	DECADENZA DAL CONTRIBUTO.....	28
25)	RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI.....	28
25.1	Recesso dagli impegni.....	28
25.2	Trasferimento degli impegni.....	29
26)	IMPEGNI (OBBLIGHI DEI BENEFICIARI).....	29
26.1	Impegni principali.....	29
26.1.1	Quali sono gli impegni principali.....	30
26.1.2	Penalità per mancato rispetto di impegni principali.....	30
26.1.3	Definizioni preliminari.....	30
26.1.4	Definizione di fallimento dell'impianto.....	31
26.2	Penalità per ritardo nella presentazione della domanda di pagamento dei premi.....	31
26.3	Impegni secondari.....	31
26.3.1	Quali sono gli impegni secondari.....	31
26.3.2	Penalità per mancato rispetto di impegni secondari.....	33
27)	DENUNCIA DI INTERVENTO.....	33
28)	RICORSI.....	34
28.1	Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda.....	34
28.2	Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo.....	34
29)	SANZIONI.....	34
30)	INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	34
31)	RIEPILOGO TEMPORALE (CRONO-PROGRAMMA).....	35
32)	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.....	35
33)	RIFERIMENTI NORMATIVI E RIMANDO AL MANUALE OPR.....	35
	Allegato A – Elenco comuni classificati "pianura" o "collina" da ISTAT.....	37
	Allegato B – Specie utilizzabili per le tipologie A e B.....	39
	Allegato C – Elenco prezzi.....	42

1) OBIETTIVI

La misura 221, prevista dall'Unione Europea col regolamento n° 1698/2005, si propone di:

- favorire lo sviluppo sostenibile delle aree rurali e rispondere alla crescente domanda di servizi ambientali
- favorire lo sviluppo di metodi di produzione agricola compatibili con la salvaguarda dell'ambiente, del paesaggio rurale, delle risorse naturali e della biodiversità;

attraverso il perseguimento dei seguenti **obiettivi**:

- contribuire al miglioramento del paesaggio e della funzionalità degli ecosistemi attraverso la ricostituzione, soprattutto in pianura, di reti ecologiche essenziali per la conservazione della biodiversità;
- incentivare le produzioni legnose ecologicamente sostenibili e coerenti con la tutela e la conservazione dell'ambiente e le riduzioni delle colture agrarie a maggiore impatto ambientale, favorendo la conversione delle produzioni agricole verso produzioni più sostenibili ecologicamente;
- contribuire alla protezione dell'ambiente e alla prevenzione delle avversità ambientali, con particolare attenzione alla attenuazione del cambiamento climatico.

2) TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

- **Tipologia A:** Boschi permanenti, a scopo ambientale, paesaggistico o protettivo, con durata dell'impegno di anni 15 ma con vincolo forestale permanente (di seguito "boschi permanenti");
- **Tipologia B:** Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo per la produzione di legname di pregio, con durata dell'impegno di anni 15 (di seguito "arboricoltura da legno a ciclo medio lungo");
- **Tipologia C:** Arboricoltura da legno con ceduzione a turno breve, per la produzione di biomassa a fini energetici o di legname da lavoro (di seguito "cedui a turno breve per biomassa"), con durata dell'impegno di anni 8;
- **Tipologia D:** Arboricoltura da legno a rapido accrescimento (di seguito "pioppeti"), con durata dell'impegno di anni 8.

3) CONDIZIONI GENERALI

- È possibile presentare una sola domanda per ciascun "periodo" (vedi tempistica, paragrafo 31).
- Ogni domanda può comprendere interventi relativi ad una o più tipologie.
- Possono essere finanziati solo interventi iniziati e spese sostenute dopo la presentazione informatica della domanda.

4) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere realizzati in Lombardia nei seguenti territori:

interventi di tipologia A e B:

- nel territorio dei comuni classificati di "pianura" o di "collina" dall'ISTAT.

interventi di tipologia C e D:

- nel territorio dei comuni classificati di "pianura" dall'ISTAT.

L'**allegato A** riporta l'elenco dei comuni lombardi classificati "pianura" o "collina" da ISTAT.

I terreni su cui realizzare l'impianto devono essere **agricoli**, ossia essere coltivati, nelle due annate agrarie precedenti la realizzazione dell'intervento, a seminativi o altre colture avvicendate.

Fra i terreni agricoli sono compresi anche i terreni temporaneamente indicati "a riposo" nella Domanda Unica di Pagamento¹.

Non possono essere realizzati impianti su terreni:

- già classificati a bosco in base a quanto stabilito dalla legge forestale (art. 3 della l.r. 27/2004);
- costituiti da tare²

¹ "La Domanda Unica di Pagamento" (Reg. UE 1782/2003) è la domanda relativa alla Politica Agricola Comunitaria (P.A.C.).

- condotti a prato e pascolo permanente.

5) CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

- Gli imprenditori agricoli professionali (IAP)³ in possesso del relativo attestato di qualifica rilasciato dalla Provincia o che abbiano presentato domanda di riconoscimento alla provincia con istruttoria in corso⁴;
- Le altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato (compresi gli agricoltori che non siano IAP);
- Le persone giuridiche di diritto pubblico: enti gestori di parchi e di riserve regionali, Comuni, Province, l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste, consorzi di bonifica, consorzi forestali pubblici⁵.

Solo gli imprenditori agricoli professionali possono presentare domande per le tipologie C e D.

La tabella seguente riporta tipologie richiedibili e finanziamenti erogabili in base alla categoria del richiedente.

Soggetti	Tipologie di intervento	Finanziamenti
Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.)	A – B	<ul style="list-style-type: none"> • Spese di impianto • Aiuto annuale per manutenzione • Aiuto annuale per mancato reddito
	C – D	Spese di impianto
Altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato	A – B	<ul style="list-style-type: none"> • Spese di impianto • Aiuto annuale per manutenzione • Aiuto annuale per mancato reddito
Persone giuridiche di diritto pubblico	A – B	Spese di impianto

Le amministrazioni comunali che intendono presentare domanda per la tipologia A (bosco permanente) devono essere abilitate all'uso della procedura per la presentazione di istanze informatizzate per il taglio colturale del bosco⁶.

5.1 Chi non può presentare la domanda

- gli agricoltori che beneficino del sostegno al prepensionamento;
- le persone, fisiche o giuridiche, considerate "non affidabili"⁷ dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR)

² Sono considerati tare le superfici, non coltivate o non coltivabili, che comportano una riduzione della densità del popolamento: strade, capezzagne, fabbricati, canali, siepi, filari ecc..

³ Ai sensi del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16/02/2005, pubblicata sul BURL n. 9 serie ordinaria 28/02/2005, possono ottenere il riconoscimento di imprenditore agricolo professionale:

- le **persone fisiche**, che siano titolari, contitolari o coadiuvanti familiari di imprese agricole (sia ditte individuali che società) e che possiedano i seguenti requisiti:
 - sufficiente **capacità professionale** (titolo di studio superiore in materie agrarie, o comprovata esperienza lavorativa di almeno due anni in aziende agricole);
 - prevalenza del **tempo di lavoro**: dedicare almeno il 50% del proprio tempo di lavoro all'esercizio dell'agricoltura (il limite è ridotto al 25% nelle zone di montagna, e viene calcolato utilizzando apposite tabelle regionali per il calcolo del volume medio di manodopera, in base a coltivazioni, allevamenti e trasformazioni praticati);
 - prevalenza del **reddito**: ricavare dall'attività agricola almeno il 50% del proprio reddito di lavoro (il limite è ridotto al 25% nelle zone di montagna, e viene rilevato in base all'ultima dichiarazione dei redditi). Come riferimento del reddito agricolo si considera l'imponibile dichiarato dall'azienda ai fini IRAP (eventualmente integrato dai contributi pubblici di sostegno al reddito), mettendolo a confronto con eventuali altri redditi di lavoro (sono esclusi dal calcolo i redditi da pensione, da capitale, da partecipazione, le indennità da cariche pubbliche, ecc.).
- le **società di persone, cooperative o di capitali** che possiedano i seguenti requisiti:
 - avere quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola;
 - contenere nella propria denominazione la dizione "*società agricola*";
 - avere almeno un socio (società di persone), un quinto dei soci (cooperative) o un amministratore (società di capitali) in possesso della qualifica di I.A.P..

Sono considerate attività agricole tutte quelle riconosciute come tali dall'art. 2135 del Codice Civile (comprese le attività connesse).

⁴ Qualora la Provincia non abbia ancora rilasciato l'attestato di qualifica, l'erogazione degli aiuti sarà subordinata al versamento di apposita cauzione stabilita dal manuale OPR.

⁵ I **consorzi forestali privati** che possiedono la qualifica di IAP sono considerati fra questi ultimi, i restanti fra le "altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato"

⁶ indirizzo internet attuale www.agricoltura.regione.lombardia.it/taglio

6) COSA VIENE FINANZIATO

- **Spese di impianto:** rimborso parziale delle spese sostenute dal richiedente, calcolato in percentuale sulle sue costi sostenuti, nei limiti delle voci indicate nel prezzario (allegato C) e con le modalità indicate nelle presenti disposizioni attuative, in particolare nei paragrafi 17.1 e 17.2.
- **Aiuto (premio) per manutenzione:** finanziamento della durata di cinque anni erogato annualmente ai soggetti che abbiano realizzato un intervento di misura 221 di tipologia A o B.
- **Aiuto (premio) per mancato reddito:** finanziamento della durata di quindici anni erogato annualmente ai soggetti che abbiano realizzato un intervento di misura 221 di tipologia A o B.

L'erogazione degli aiuti per manutenzione e per mancato reddito è subordinata alla condizione che la verifica effettuata dalla Provincia a fine lavori abbia avuto esito positivo e che siano stati rispettati gli impegni previsti dalle presenti disposizioni attuative.

Le persone giuridiche di diritto pubblico non hanno diritto agli aiuti per manutenzione e per mancato reddito.

6.1 Cumulabilità e compatibilità dei finanziamenti

- **Spese di impianto:** il richiedente può presentare domande di finanziamento anche per altre "misure" previste da fonti di finanziamento diverse dal Programma di Sviluppo Rurale. Tuttavia, gli aiuti non sono cumulabili e pertanto, in caso di ammissione a finanziamento di due o più domande, il richiedente entro quindici giorni deve optare per una di esse e rinunciare formalmente alle altre. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all'Amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento.
- **Aiuto (premio) per manutenzione:** è cumulabile con gli aiuti previsti da altre fonti di finanziamento.
- **Aiuto (premio) per mancato reddito:**

Impianto di tipologia	Cumulabilità
A) Boschi permanenti	I terreni impiantati cessano di essere agricoli dall'annata agraria successiva a quella della verifica finale effettuata dalla Provincia e pertanto il premio non è cumulabile coi titoli della PAC.
B) Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo	I terreni oggetto di impianto sono abbinabili al pagamento dei soli titoli da ritiro ma i due premi non sono cumulabili: in caso di "fissazione" di un titolo da ritiro su un terreno impiantato si perde il diritto a percepire il premio di mancato reddito per l'anno in cui avviene l'abbinamento.
C) Cedui a turno breve per biomassa	Non viene erogato il premio di mancato reddito, tuttavia i terreni oggetto di impianto sono abbinabili al pagamento: - dei titoli ordinari, ma solo in presenza di un contratto per la fornitura di biomasse energetiche oppure di una dichiarazione sostitutiva del contratto per la produzione di biogas o di energia termica nella propria azienda; - dei titoli da ritiro, in ogni caso.
D) Pioppeti	Non viene erogato il premio di mancato reddito, tuttavia i terreni oggetto di impianto sono abbinabili al pagamento dei titoli da ritiro.

6.2 Condizioni per essere ammessi al finanziamento

Il richiedente deve essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto.

I richiedenti che risultano essere primi acquirenti del regime delle quote latte devono avere rispettato gli obblighi previsti dallo stesso.

Gli organismi delegati verificano il rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte. L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporterà la sospensione dell'erogazione dei contributi della presente misura.

⁷ L'affidabilità del richiedente è legata alla sua condotta durante altre operazioni, finanziate dal PSR 2000-2006 o dal PSR 2007-2013. I casi in cui il richiedente risulta non affidabile sono specificati nel manuale OPR.

7) PRIORITÀ DI ACCESSO PER PROGETTI CONCORDATI

Alle domande, ritenute ammissibili dalle province, che prevedano interventi da realizzarsi nell'ambito di "progetti concordati" finanziati sarà assicurato il finanziamento in via prioritaria, purché positivamente istruite e purché le stesse raggiungano una soglia di punteggio minimo definita dal Comitato di Gestione.

8) COSTI FINANZIABILI E AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI

8.1 Spese d'impianto finanziabili:

1. i **lavori di preparazione del terreno e di allestimento dell'impianto** (lavorazioni agronomiche per la preparazione del terreno, tracciamento filari, apertura buche, concimazione di fondo, pacciamatura, tutori, utilizzo di apparati di difesa per le piante e chiudende, ecc.); la fornitura del materiale vegetale arbustivo e arboreo, corredato da certificazione d'origine e fitosanitaria, quando richiesta. Sono ammissibili esclusivamente le spese presenti nell'elenco prezzi dell'allegato C, nei limiti delle voci di costo ivi indicate.
2. l'**IVA**, solo nel caso in cui il beneficiario non possa "scaricarla" in virtù della propria natura giuridica⁸.
3. le **spese generali** sotto specificate.

8.1.1 Spese generali

Le **spese generali** comprendono soltanto:

1. la progettazione o la relazione tecnica;
2. le consulenze specialistiche a supporto della progettazione (consulenze fornite da professionisti abilitati che rientrino nelle seguenti categorie di studi o analisi: geo-pedologici, fitosanitari, dendro-auxologici),
3. la direzione dei lavori (anche nel caso di lavori in economia)
4. le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR.

Le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo complessivo dei lavori al netto di IVA e delle spese generali stesse, del:

- a) 10% nel caso di interventi di tipologia A e B;
- b) 6% nel caso di interventi di tipologia C e D.

L'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste e i consorzi forestali possono progettare o dirigere lavori solo per i terreni di proprietà o loro conferiti in gestione e inseriti nel loro fascicolo aziendale del SIARL per tutta la durata del "periodo di impegno".

8.1.2 Lavori in economia

Possono ricorrere ai lavori in economia esclusivamente:

- le aziende agricole, per le lavorazioni condotte da personale aziendale;
- le aziende agricole con produzione di letame tradizionale, per la fornitura di quest'ultimo;
- le aziende agricole in possesso di autorizzazione all'attività vivaistica, per la fornitura di pioppelle (cloni di pioppo) per le tipologie B e D;
- le persone giuridiche di diritto pubblico, che utilizzino personale operaio dipendente.

I lavori in economia possono essere rendicontati esclusivamente se presenti fra le voci di costo dell'elenco prezzi riportato nell'allegato C nei limiti dei costi indicati nella colonna intestata "Prezzo massimo per i lavori in economia".

Come previsto dal "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" dell'Organismo Pagatore Regionale (di seguito "manuale OPR"), l'importo dei lavori in economia non deve essere superiore alla quota a carico del richiedente del totale delle spese ammissibili a impianti ultimati⁹. Il contributo erogabile deve quindi esse-

⁸ Cfr. Reg CE 1698/2005: "Non sono ammissibili a contributo del FEASR le seguenti categorie di spese: a) IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.."

⁹ Esempio: un impianto di tipologia A di 1 ettaro ha spese ammissibili sono di 6.500,00 €. Ipotizzando un contributo del 70%, pari a 4.550,00 €, la quota a carico del richiedente sarebbe di 1.950,00 € (ossia 6.500,00 – 4.550,00). L'importo totale dei lavori in economia non può quindi superare i 1.950,00 €.

re minore o uguale alla differenza fra il totale delle spese ammissibili a impianti ultimati e l'importo dei lavori in economia. Questa regola non si applica alla tipologia D qualora si adotti il "computo a corpo" previsto nel paragrafo 11.5.

8.2 Spese d'impianto non finanziabili:

- eliminazione della coltura precedente;
- fornitura e spargimento di liquami zootecnici;
- le forniture non fatturate, con l'eccezione del letame e delle pioppelle nei casi permessi dal paragrafo 8.1.2;
- fornitura e posa di impianti di irrigazione;
- cure colturali post impianto.

8.3 Contributo massimo concedibile per le spese di impianto

Per ciascuna domanda (anche se riguardasse più di una tipologia) non può essere concesso un contributo per le spese di impianto superiore a € 200.000,00.

8.4 Spesa ammissibile ed entità del contributo per tipologia

8.4.1 Aiuti per la tipologia A

Contributo per le spese di impianto:

La spesa massima ammissibile per l'impianto è di 6.500,00 €/ettaro. Sulla spesa ammissibile è riconosciuto un contributo pari al:

- **90%** delle spese ammissibili per interventi realizzati da persone giuridiche di diritto pubblico;
- **80%** delle spese ammissibili per interventi, effettuati dagli I.A.P., inclusi nella rete "Natura 2000";
- **70%** delle spese ammissibili, negli altri casi

Aiuto per manutenzione:

- 500,00 euro/ettaro/anno per i primi cinque anni.

Aiuto per mancato reddito:

- per gli I.A.P.: 700,00 euro/ettaro/anno in comuni di pianura (classificazione ISTAT)
550,00 euro/ettaro/anno in comuni di collina (classificazione ISTAT)
- per le **altre persone di diritto privato**: 150,00 euro/ettaro/anno in tutti i comuni di pianura o collina.

I premi di mancato reddito sono erogati per quindici anni. Le persone giuridiche di diritto pubblico non hanno diritto agli aiuti per manutenzione e per mancato reddito.

8.4.2 Aiuti per la tipologia B

Contributo per le spese di impianto:

La spesa massima ammissibile per l'impianto è di 5.000,00 €/ettaro. Sulla spesa ammissibile è riconosciuto un contributo pari al:

- **80%** delle spese ammissibili per interventi, effettuati dagli I.A.P., inclusi nella rete "Natura 2000";
- **70%** delle spese ammissibili negli altri casi

Aiuto per manutenzione:

- 650,00 euro/ettaro/anno per i primi cinque anni.

Aiuto per mancato reddito:

- per gli I.A.P. è pari a: 500,00 euro/ettaro/anno in comuni di pianura (classificazione ISTAT)
325,00 euro/ettaro/anno in comuni di collina (classificazione ISTAT)
- per le altre persone di diritto privato: 150,00 euro/ettaro/anno in tutti i comuni di pianura o collina

I premi di mancato reddito sono erogati per quindici anni. Le persone giuridiche di diritto pubblico non hanno diritto agli aiuti per manutenzione e per mancato reddito.

8.4.3 Aiuti per la tipologia C

Contributo per le spese di impianto:

La spesa massima ammissibile per l'impianto è di 4.000,00 €/ettaro. Sulla spesa ammissibile è riconosciuto un contributo pari al:

- **50%** delle spese ammissibili per interventi effettuati da giovani agricoltori¹⁰;
- **40%** delle spese ammissibili negli altri casi.

8.4.4 Aiuti per la tipologia D

Contributo per le spese di impianto:

La spesa massima ammissibile per l'impianto è di 3.000,00 €/ettaro. Sulla spesa ammissibile è riconosciuto un contributo pari al:

- **80%** delle spese ammissibili per interventi che contemporaneamente:
 - a) siano effettuati da I.A.P. che abbiano acquisito la certificazione forestale secondo gli standard della gestione sostenibile (FSC o PEFC) per la loro azienda
 - b) siano inclusi nella rete "Natura 2000" ;
- **70%** delle spese ammissibili per interventi, effettuati dagli I.A.P. che abbiano acquisito la certificazione forestale secondo gli standard della gestione sostenibile (FSC o PEFC) per la loro azienda o in alternativa siano inclusi nella rete "Natura 2000";
- **60%** delle spese ammissibili per interventi effettuati dagli I.A.P. nelle altre zone

8.5 Riepilogo e confronto: il contributo per le spese di impianto

a) Il finanziamento per le spese di impianto è calcolato in percentuale rispetto ai costi sostenuti dal beneficiario. Per ogni tipo di intervento esiste un limite massimo di spesa all'ettaro, che non può essere superato, riportato nella seconda colonna intitolata "spesa unitaria massima ammessa". Eventuali costi in più sostenuti dal richiedente sono totalmente a carico di quest'ultimo.

Tipologia di intervento	Spesa unitaria <u>mas-</u> <u>sima</u> ammessa (€/ha)	Percentuale contributo base	Contributo <u>massi-</u> <u>mo</u> unitario (€/ha)
A) Boschi permanenti	6.500,00	70%	4.550,00
B) Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo	5.000,00	70%	3.500,00
C) Cedui a turno breve per biomassa	4.000,00	40%	1.600,00
D) Pioppeti	3.000,00	60%	1.800,00

b) la **percentuale di contributo è maggiorata del 10% rispetto alla tabella precedente:**

- per gli interventi di tipologia A o B o D nelle zone incluse nella rete Natura 2000;
- per gli interventi di tipologia C realizzati da giovani agricoltori;
- per gli interventi di tipologia D realizzati da IAP che abbiano acquisito la certificazione forestale secondo gli standard della gestione sostenibile (FSC o PEFC) per la loro azienda.

c) la **percentuale di contributo è maggiorata del 20% rispetto alla tabella precedente:**

- per gli interventi di tipologia D realizzati da IAP che abbiano acquisito la certificazione forestale secondo gli standard della gestione sostenibile (FSC o PEFC) per la loro azienda e che parallelamente si trovino in zone incluse nella rete Natura 2000;
- per gli interventi di tipologia A realizzati da una persona giuridica di diritto pubblico.

¹⁰ I "Giovani agricoltori " sono definiti dall'articolo 22 del Reg. CE 1698/2005 come agricoltori:

- a) di età inferiore a 40 anni che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;
- b) che possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate;
- c) che presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.

8.6 Riepilogo e confronto: l'aiuto annuale per la manutenzione

L'aiuto annuale per la manutenzione è pari a:

- 500,00 € all'ettaro per ogni anno dal primo al quinto nel caso di interventi di tipologia A;
- 650,00 € all'ettaro per ogni anno dal primo al quinto nel caso di interventi di tipologia B.

Non sono previsti aiuti annuali per la manutenzione:

- per le persone giuridiche di diritto pubblico;
- per gli impianti di tipologia C e D.

8.7 Riepilogo e confronto: l'aiuto annuale per il mancato reddito

L'aiuto annuale per il mancato reddito, erogato per quindici anni, è indicato nella tabella seguente:

Aiuto per mancato reddito		
INTERVENTI	Imprenditori agricoli professionali	Altre persone di diritto privato
A. Boschi permanenti, a scopo ambientale, paesaggistico o protettivo	700,00 €/ha/anno in comuni di pianura (classificazione ISTAT)	150,00 €/ha/anno in tutti i comuni di pianura o collina
	550,00 €/ha/anno in comuni di collina (classificazione ISTAT)	
B. Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo	500,00 €/ha/anno in comuni di pianura (classificazione ISTAT)	150,00 €/ha/anno in tutti i comuni di pianura o collina
	325,00 €/ha/anno in comuni di collina (classificazione ISTAT)	

Non è previsto l'aiuto annuale per il mancato reddito:

- per le persone giuridiche di diritto pubblico;
- per gli impianti di tipologia C e D

9) CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI

9.1 Caratteristiche tecniche per la tipologia A

Per la tipologia A la **superficie minima** totale per singola domanda è di **5.000 mq** e i **singoli appezzamenti** devono essere di **almeno 3.000 mq** ciascuno. La larghezza minima degli impianti deve essere di 25 m.

Densità minima dell'impianto:

- almeno 1.100 piante/ettaro (si raccomanda tuttavia un impianto di almeno 1.300 piante/ettaro).

Gli impianti devono essere:

- costituiti da popolamenti arborei di latifoglie, eventualmente misti a conifere, utilizzando esclusivamente le specie riportate in allegato B;
- governati ad alto fusto;
- realizzati con specie vegetali autoctone e tipiche della stazione in esame, sia arboree che arbustive (vedi allegato B); le piante di specie arbustive sono indispensabili ma non devono superare un quinto del numero totale di piante utilizzate e, se posizionate senza un preciso compito di accompagnamento delle specie principali, si raccomanda di metterle a dimora lungo il perimetro dell'impianto o lungo corsi d'acqua, viabilità ecc..

Durata minima del mantenimento dell'impianto:

Chi riceve gli aiuti è obbligato a conservare e a mantenere nelle migliori condizioni di coltivazione gli impianti per **15 anni**. L'inizio del periodo è indicato nel paragrafo 9.6.

Anche dopo tale scadenza, gli impianti restano vincolati dalle leggi che tutelano le foreste e il paesaggio: infatti, dal momento dell'attecchimento delle piante, sono considerati bosco¹¹. Non è possibile in ogni caso la loro "trasformazione" o eliminazione per cambiare la destinazione d'uso del terreno¹², nei 15 anni del "periodo di impegno", salvo il caso di espropriazioni finalizzato a realizzare opere di pubblica utilità.

9.2 Caratteristiche tecniche per la tipologia B

Per la tipologia B la **superficie minima** totale per singola domanda è di **5.000 mq** e i **singoli appezzamenti devono essere di almeno di 3.000 mq** ciascuno.

Densità minima dell'impianto:

- **almeno 500 piante/ettaro**, di cui almeno 70 piante/ettaro appartenenti a piante di specie arboree principali con eventualmente piante di specie arboree "accessorie paracadute" (secondarie), purché la somma di piante principali e "accessorie paracadute" sia di almeno 120 piante/ettaro¹³. L'impianto può comprendere piante "accessorie".

Gli impianti devono essere:

- costituiti da popolamenti arborei di latifoglie appartenenti esclusivamente alle specie riportate nell'allegato B;
- in grado di produrre legname di qualità, prevalentemente per segati o trinciatura;
- polispecifici, ossia le piante principali e quelle "accessorie paracadute" eventualmente presenti devono appartenere ad almeno due diverse specie arboree. È tuttavia possibile effettuare impianti arborei monospecifici (in altri termini, con una sola specie arborea) su una superficie di massimo un ettaro per domanda qualora si utilizzi il noce (*Juglans regia* L.) e su una superficie di massimo tre ettari per domanda¹⁴ qualora si utilizzi la farnia (*Quercus robur* L.)¹⁵;
- governati ad alto fusto, salvo la possibilità di ceduire le sole piante di specie accessorie, comprese le "accessorie paracadute", dopo il quinto anno durante il riposo vegetativo qualora non debbano sostituire le piante principali; tuttavia, in ogni stagione di riposo vegetativo possono essere ceduate al massimo la metà delle piante accessorie;
- trattati con turno pari o superiore a 15 anni (tale calcolo si effettua sulle piante principali);
- costituiti da piante principali, "accessorie paracadute" e accessorie che possono essere scelte solo fra quelle indicate nell'allegato B. Le **piante principali** sono quelle che devono arrivare a fine turno e fornire legname di pregio, quelle "**accessorie paracadute**" sono quelle "di scorta", destinate a sostituire le principali in caso di avversità, quelle **accessorie** sono destinate ad "accompagnare" le altre piante, favorendone il corretto accrescimento. Fra le piante accessorie è possibile usare cloni di pioppo, nel limite massimo di 90 piante per ogni ettaro. Le piante "accessorie paracadute" seguiranno la crescita delle piante principali per sostituirle in caso di avversità o per essere eliminate coi diradamenti. A seguito del taglio per diradamento o utilizzazione, le piante accessorie e le "accessorie paracadute", cloni di pioppo compresi, non possono essere sostituite se non con specie arbustive.
- costituiti con la tecnica della "doppia pianta" qualora le piante principali fossero inferiori a 120 piante per ettaro: tale tecnica consiste nel mettere a dimora due piante della stessa specie nobile, preferibilmente di provenienza genetica differente, a distanza di 0,50 – 2 m l'una dall'altra al fine di selezionare l'esemplare migliore dopo pochi anni (intorno alla quinta stagione vegetativa). Solo una delle due può essere conteggiata come pianta di specie principale, l'altra – pur essendo una pianta "accessoria paracadute" – può essere conteggiata solo come pianta accessoria.

Distanze fra le piante:

Le piante principali devono essere messe a dimora a una distanza:

¹¹ Ai sensi dell'articolo 3 legge regionale 27/2004 e successive modifiche ed integrazioni

¹² Articolo 4, comma 1, del D. Lgs. 227/2001

¹³ Pertanto, se le piante principali fossero solo 70, è obbligatorio l'uso di 50 piante "secondarie", oltre all'uso della "doppia pianta"

¹⁴ Una singola domanda può pertanto avere un ettaro di impianto arboreo puro di noce e tre ettari di impianto arboreo puro di farnia.

¹⁵ Attenzione, al fine di evitare il fallimento dell'impianto, si raccomanda vivamente di realizzare impianti arborei monospecifici solo se il tecnico è in grado di garantire che le condizioni del terreno e il microclima sono ideali per la specie in esame e la qualità del materiale vivaistico è eccellente. Ovviamente in questo caso non sono indispensabili specie arbustive se si utilizzano almeno 500 alberi per ettaro (anche con l'uso della "doppia pianta"). Oppure, almeno 120 noci/farnie e arbusti fino ad almeno 500 piante totali, oppure almeno 70 noci/farnie con la tecnica della "doppia pianta" e arbusti fino ad almeno 500 piante totali.

- minima di 7 metri da altre piante principali o da pioppi¹⁶ usati come piante accessorie;
- minima di 4 metri da piante accessorie appartenenti alle seguenti specie: frassino maggiore e meridionale ("ossifillo"), platano, pioppo bianco, salice bianco, olmo, robinia;
- minima di 3 metri da piante di altre specie arboree accessorie, comprese le "accessorie paracadute" (con l'eccezione delle "doppie piante", ove la distanza minima è 0,50 metri);
- minima di 2 metri da piante accessorie arbustive.

Durata minima del mantenimento dell'impianto:

Chi riceve gli aiuti è obbligato a conservare e a mantenere nelle migliori condizioni di coltivazione gli impianti per **15 anni**. L'inizio del periodo è indicato nel paragrafo 9.6.

9.3 Caratteristiche tecniche per la tipologia C

Per la tipologia C la **superficie minima** totale per singola domanda è di **10.000 mq** e i **singoli appezzamenti** devono essere di **almeno 5.000 mq** ciascuno.

Densità minima dell'impianto:

- almeno: 1.100 piante/ettaro

Gli impianti devono essere:

- costituiti da popolamenti di latifoglie appartenenti ai generi: *Alnus spp*, *Populus spp*, *Salix spp*, *Platanus spp.*, *Robinia pseudoacacia*¹⁷ L., *Ulmus minor* Miller (= *U. campestris* L.);
- governati a ceduo semplice, con turno minimo di cinque anni, senza rilascio di piante in occasione della ceduzione;
- avere altezza a maturità di almeno 5 metri.

Durata minima del mantenimento dell'impianto:

Chi riceve gli aiuti è obbligato a conservare e a mantenere nelle migliori condizioni di coltivazione gli impianti per **8 anni**. L'inizio del periodo è indicato nel paragrafo 9.6.

9.4 Caratteristiche tecniche per la tipologia D

Per la tipologia D la **superficie minima** totale per singola domanda è di **10.000 mq** e i **singoli appezzamenti** devono essere di **almeno 5.000 mq** ciascuno.

Densità minima dell'impianto:

- almeno 200 piante/ettaro

Gli impianti devono essere:

- costituiti da popolamenti arborei di pioppi o salici (generi *Populus* o *Salix*) a rapido accrescimento (sono considerate specie a rapido accrescimento quelle che, nella stagione di impianto, giungono a maturità con un turno inferiore a 15 anni);
- governati ad alto fusto.

Durata minima del mantenimento dell'impianto:

Chi riceve gli aiuti è obbligato a conservare e a mantenere nelle migliori condizioni di coltivazione gli impianti per **8 anni**. L'inizio del periodo è indicato nel paragrafo 9.6.

9.5 Riepilogo e confronto: superficie minima

	Superficie minima per	Superficie minima per ogni
--	------------------------------	-----------------------------------

¹⁶ Tuttavia si raccomanda di mantenere una distanza di almeno 8 metri se l'obiettivo di produzione fosse quello di avere pioppi di oltre 30 cm di diametro a petto d'uomo.

¹⁷ Attenzione, l'uso della robinia è vietato in molti parchi, riserve e siti natura 2000 in quanto specie esotica a carattere invadente.

Tipologia di intervento	singola domanda	singolo appezzamento
A) Boschi permanenti	5.000 mq	3.000 mq
B) Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo	5.000 mq	3.000 mq
C) Cedui a turno breve per biomassa	10.000 mq	5.000 mq
D) Pioppeti	10.000 mq	5.000 mq

9.6 Periodo di impegno

Chi riceve gli aiuti è obbligato a conservare e a mantenere nelle migliori condizioni di coltivazione gli impianti, e a rispettare gli obblighi indicati a paragrafo 26, per un periodo (chiamato **"periodo di impegno"**) di:

- 15 anni per gli interventi di tipologia A (tuttavia, anche dopo tale scadenza l'impianto deve continuare ad esistere, in quanto vincolato dalle leggi che tutelano le foreste e il paesaggio);
- 15 anni per gli interventi di tipologia B;
- 8 anni per gli interventi di tipologia C o D.

Il "periodo di impegno" è così calcolato:

- nel caso in cui l'impianto sia stato completato nel primo semestre dell'anno, parte dal 1° gennaio dell'anno corrente;
- nel caso in cui l'impianto sia stato completato nel secondo semestre dell'anno, parte dal 1° gennaio dell'anno successivo¹⁸.

10) LIMITI E DIVIETI

Non possono essere finanziati:

- gli impianti di alberi di Natale;
- le consociazioni con colture agrarie. Tuttavia sono ammesse le consociazioni con colture a perdere coltivate nell'interfila e destinate unicamente alla fauna selvatica, che però non possono godere di ulteriori aiuti, e piccoli orti agricoli per l'auto-consumo da parte del richiedente (vedi par. 27.1);
- gli interventi iniziati prima della presentazione informatica della domanda di contributo;
- le spese sostenute prima della presentazione informatica della domanda di contributo;
- gli interventi con un parere contrario espresso dall'ente gestore del sito "Natura 2000", parere che ha come oggetto le possibili conseguenze negative dell'intervento sulle zone facenti parte della rete "Natura 2000" (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale);
- gli interventi con un parere contrario espresso dall'ente gestore del parco o della riserva naturale, parere che ha come oggetto le possibili conseguenze negative dell'intervento sull'area protetta o sulla scelta delle specie vegetali da utilizzare;
- gli interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di indirizzo forestale o dei piani di assetto forestale approvati (art. 8 l.r. 27/2004 e s.m.i.);
- gli interventi compensativi a seguito di "trasformazione del bosco" (art. 4 d.lgs. 227/2001, art. 4 l.r. 27/2004);
- gli interventi che prevedano l'impiego delle seguenti specie: *Acer negundo*, *Ailanthus altissima* (= *Ailanthus glandulosa*), *Prunus serotina*;
- l'impiego di specie vietate per motivi fitosanitari dal Servizio Fitosanitario regionale o delle competenti autorità fitosanitarie europee o italiane.
- gli interventi su terreni precedentemente interessati dagli aiuti previsti dal Regolamento (CEE) 2080/1992 o dall'articolo 31 del Regolamento (CE) 1257/1999 ("misura h" del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006), per i quali persistano obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari alla data di realizzazione dell'intervento;
- gli interventi già ammessi a finanziamento coi periodi precedenti della misura 221, a meno che il richiedente non rinunci al finanziamento precedentemente accordato prima di presentare la nuova domanda;
- gli interventi, da realizzare in zone golenali nelle fasce cosiddette A, B e C, in contrasto con le prescrizioni, i limiti e i divieti contenuti nel "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Interventi sulla rete idrografica e sui versanti – Norme di Attuazione" adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n° 18 del 26.01.2001 e s.m.i.

¹⁸ In altri termini, il periodo di impegno parte sempre dal 1° gennaio della stagione autunno-invernale in cui si effettua l'impianto.

10.1 Riepilogo e confronto: vincoli imposti dalle leggi sulle foreste e sul paesaggio

Gli interventi di tipologia A, dal momento dell'attecchimento delle piante, sono considerati bosco ai sensi dell'art. 3 l.r. 27/2004 e successive modifiche ed integrazioni, e sono pertanto tutelati dalle leggi sulle foreste e sul paesaggio. Non è possibile in ogni caso la loro "trasformazione"¹⁹, ossia la loro eliminazione per cambiare la destinazione d'uso del terreno, durante i 15 anni del "periodo di impegno" (vedi paragrafo 9.6), salvo il caso di espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere di pubblica utilità.

Gli interventi di tipologia B, C e D sono da considerarsi colture legnose agrarie per la produzione di legname e di biomassa e pertanto rientrano nella definizione di "arboricoltura da legno" data dalle legge forestale nazionale²⁰. Pertanto non sono considerati boschi e neppure soggetti ai vincoli che la legge forestale pone sui boschi.

10.2 Impianti realizzati in zone golenali

Gli **impianti realizzati in zone golenali** nelle fasce A e B del PAI, in caso di distruzione a seguito di esondazione, non possono beneficiare di eventuali risarcimenti di danni per calamità naturali. Inoltre, le esondazione e le erosioni spondali nella fascia A non possono costituire "causa di forza maggiore".

10.3 Tutela e indennizzi dai danni provocabili dalla fauna selvatica

Gli interventi devono prevedere opere di difesa dai danni provocabili dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita. Pertanto non possono essere concessi indennizzi per tali danni²¹.

11) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

11.1 Quando presentare la domanda

Le domande possono essere presentate **ininterrottamente dal giorno di pubblicazione del presente bando sul BURL al 4 febbraio 2013**. Tuttavia, al fine della redazione delle graduatorie e delle istruttorie delle domande, il periodo di presentazione di queste ultime è suddiviso in sei intervalli, denominati **periodi**:

CRONO - PROGRAMMA	1° periodo	2° periodo	3° periodo	4° periodo	5° periodo	6° periodo
	giorno di pubblicazione sul BURL del presente bando					
Apertura periodo		15/04/2008	03/02/2009	02/02/2010	01/02/2011	01/02/2012
Chiusura periodo	14/04/2008	02/02/2009	01/02/2010	31/01/2011	31/01/2012	04/02/2013

11.2 A chi presentare la domanda

La "domanda di aiuto"²² deve essere inviata alla **Provincia** sul cui territorio si trovano i terreni agricoli o, se il terreno si estende su più province, alla Provincia nella quale si trova la maggior parte dei terreni inseriti in domanda. La Provincia che riceve la domanda informerà le altre Province interessate.

11.3 Come presentare la domanda

Fasi dell'inoltro della domanda di aiuto:

¹⁹ La "trasformazione del bosco" è regolamentata dall'articolo 4 del d. lgs. 227/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale" e dall'art. 4 della l.r. 27/2004.

²⁰ art. 2, comma 5, del d. lgs. 227/2001.

²¹ Vedi art. 47, comma 3, della l.r. 26/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e la disciplina dell'attività venatoria" e successive modificazioni ed integrazioni.

²² La "domanda di aiuto" è quella presentata dal richiedente per chiedere di essere ammesso a finanziamento e si distingue dalla "domanda di pagamento", che è presentata dal beneficiario, ossia da chi è stato ammesso a godere degli aiuti.

- accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL)²³
- registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (nome utente e password).
Le informazioni relative all'accesso al Modello Unico di domanda informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).
- compilare il modello di domanda per la misura 221
- inviare la domanda per via telematica alla provincia di competenza
- il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione alla Provincia, che coincide con l'**avvio del procedimento**;
- stampare la domanda e firmarla in originale;
- entro e non oltre i 10 giorni continuativi successivi alla data di presentazione della domanda a SIARL, far pervenire alla Provincia competente²⁴ la copia cartacea della domanda e la documentazione di cui al punto successivo.

I termini ultimi entro i quali far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda e la documentazione allegata sono pertanto:

CRONO - PROGRAMMA	1° periodo	2° periodo	3° periodo	4° periodo	5° periodo	6° periodo
Presentazione documentazione alla Provincia: entro 10 giorni dalla conferma della domanda a SIARL e comunque entro il:	24/04/2008	12/02/2009	11/02/2010	10/02/2011	10/02/2012	14/02/2013

11.4 Documentazione da presentare

1. **copia cartacea** della domanda firmata in originale con fotocopia di documento di identità;
2. **autocertificazione**²⁵, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a:
 - autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente non sia proprietario dei terreni, ad effettuare gli interventi oppure esito della procedura prevista dall'art. 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";
 - per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione (o richiesta di rinnovo della concessione) e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;
3. **progetto definitivo** (per le tipologie A e B) o **relazione tecnica** (per le tipologie C e D) redatto da un tecnico abilitato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'azienda richiedente²⁶ (per i contenuti vedi nell'apposita sezione).
4. **parere di compatibilità** del progetto definitivo con gli strumenti di salvaguardia e di gestione dei siti Natura 2000, qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali siti;
5. **parere di compatibilità** del progetto definitivo con gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali, qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali aree protette;
6. dichiarare, se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente Misura, il finanziamento anche con altre "fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, specificando quali;
7. per gli interventi di tipologia D realizzati da IAP con certificazione forestale, **attestato di certificazione forestale** con relativo codice²⁷;
8. per le persone di diritto pubblico, **l'atto di impegno** relativo al cofinanziamento dell'intera parte non finanziata dalla Regione e relativo all'effettuazione a proprie spese delle cure colturali, in particolare nei primi 5 anni di vita degli impianti o imboschimenti²⁸.

²³ Nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle Province le domande di finanziamento relative alla misura 221. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di misura che contiene dati e informazioni specifiche della misura.

²⁴ La copia cartacea, sottoscritta dal richiedente, è indispensabile per la costituzione del dossier previsto dal "Manuale"

²⁵ Redatta secondo quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28/12/2000, articoli 46 e 47.

²⁶ Secondo quanto previsto dalla Legge 15 maggio 1997, n° 127.

²⁷ L'attestato di certificazione forestale è valido anche se acquisito dopo la presentazione della domanda: tuttavia deve esistere ed essere presentato entro il termine ultimo che la provincia comunica al richiedente con lettera raccomandata (vedi paragrafo 11.4.2).

I dati indicati nella domanda costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà"²⁹.

I **tecnici abilitati** a redigere il progetto o la relazione tecnica, alla direzione lavori e all'assistenza tecnica durante i primi cinque anni di vita dell'impianto/imboschimento sono:

- i dottori forestali e i dottori agronomi;
- i periti agrari e gli agrotecnici, esclusivamente per i progetti di impianti di tipologia B da realizzare in aziende di superficie non superiore a 15 ettari e per le relazioni di impianti di tipologie C e D di qualsiasi superficie.

Anche qualora il progetto, la direzione lavori o l'assistenza tecnica siano effettuate da Ente Pubblico, da Consorzio forestale o da Società, è indispensabile che sia individuato un professionista responsabile, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

11.4.1 Pareri di compatibilità delle aree protette e siti natura 2000

Qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in parchi o riserve o di siti natura 2000, i relativi enti gestori esprimono il parere di compatibilità entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta completa di progetto o di relazione. Il termine è ridotto a trenta giorni in caso di varianti (paragrafo 15.2).

Il parere di compatibilità ha come oggetto:

- le possibili conseguenze negative dell'intervento sulle zone facenti parte della rete "Natura 2000" (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale);
- le possibili conseguenze negative dell'intervento sull'area protetta o sulla scelta delle specie vegetali da utilizzare.

In tutti i casi, il parere si intende provvisoriamente acquisito qualora l'ente gestore non comunichi il diniego entro il termini sopra indicati: la provincia proseguirà l'istruttoria tenendo conto di eventuali pareri che dovessero giungere prima della chiusura del procedimento.

11.4.2 Documentazione mancante sanabile e non sanabile

Se entro i termini indicati nel paragrafo 11.3 non sono stati presentati i documenti riportati ai punti 1 (copia cartacea della domanda), 2 (autocertificazione) e 3 (progetto definitivo o relazione tecnica) del paragrafo 11.4, la domanda incorre nelle riduzioni di contributo che saranno definite nell'apposito manuale operativo redatto a cura di OPR.

L'istruttoria non può essere svolta, e la domanda viene pertanto rigettata e archiviata, se entro 20 giorni dalla data di presentazione informatica della domanda a SIARL non sono stati presentati i documenti riportati ai punti 1 (copia cartacea della domanda), 2 (autocertificazione) e 3 (progetto definitivo o relazione tecnica) del paragrafo 11.4.

La restante documentazione deve essere comunque fatta arrivare alla Provincia entro il termine ultimo che quest'ultima comunicherà al richiedente con lettera raccomandata³⁰. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni previste dal manuale OPR.

11.4.3 Errori sanabili o palesi

Nel caso di domande con errori sanabili (definiti dal manuale OPR) o palesi, la Provincia, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, richiede all'interessato le correzioni necessarie fissando contestualmente i termini temporali, non superiori a 20 giorni, per la presentazione delle correzioni.

Gli errori sanabili possono essere corretti su iniziativa del richiedente mediante domanda di correzione, che può essere presentata entro 15 giorni continuativi dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento se riconosciuti come tali dalla Provincia o dalla Direzione Generale Agricoltura possono essere corretti in qualsiasi momento³¹.

11.5 Progetto definitivo

²⁸ Documentazione che può essere presentata alle Province in un secondo tempo, prima però della conclusione della fase istruttoria

²⁹ Ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, articoli 46 e 47

³⁰ La provincia, in base a quanto riportato nel manuale OPR, non può concedere più di 20 giorni per la presentazione della documentazione mancante

³¹ Ai sensi dell'articolo 4, del Regolamento (CE) 1975/2006.

Il progetto definitivo è necessario per gli interventi di tipologia A o B. Esso deve essere firmato in ogni sua parte dal tecnico che lo ha redatto sotto la propria responsabilità e **deve contenere**:

a) **localizzazione del territorio** oggetto dell'intervento tramite:

- corografia su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, riportante l'area oggetto dell'intervento;
- estratto di mappa delle superfici interessate (anche in copia non certificata da "videomappa"), prodotto in un'unica tavola;
- indicazione dell'esatta estensione delle superfici interessate dall'impianto/imboschimento.

b) la **relazione tecnica dettagliata dell'intervento** da realizzare ed in particolare la motivazione e l'elenco delle specie da impiegare, il modulo di impianto (con riferimento alle consociazioni), gli interventi colturali (concimazioni, frequenza delle ceduzioni, potature, ecc.), la stima del numero di piante o ceppe a fine turno, le modalità di esecuzione dei lavori, ecc. Tale relazione dovrà essere sottoscritta anche dal titolare o legale rappresentante dell'azienda richiedente³² e contenere le seguenti informazioni³³:

- **definizione delle caratteristiche stazionali**, con inquadramento di tipo climatico, geopedologico, vegetazionale, socio-economico e in particolare analisi ecologica, geopedologica e climatica della stazione;
- per gli impianti di almeno **15 ettari** è necessaria l'analisi fisico-chimica del suolo³⁴ (tessitura, pH in acqua, pH in KCl, carbonati, calcare attivo, sostanza organica, capacità di scambio cationico, azoto totale, Ca, Mg, K, P);
- **obiettivi dell'intervento**, indicando le caratteristiche del legname ricavabile, il turno e il trattamento;
- **scelta delle specie**, da motivare dettagliatamente in base alle loro attitudini ecologiche e selvicolturali, indicando anche le varietà ed i cloni;
- **scelta del sesto di impianto e del modello colturale**, indicando in particolare la distanza delle piante tra le file e sulle file, il tipo di mescolanza, l'eventuale consociazione con specie arbustive;
- **caratteristiche del materiale vivaistico da impiegare**, evidenziando l'uso di piante nate da seme o da talea, età, contenitore, qualità e provenienza genetica del postime;
- **preparazione del terreno**: lavorazioni, concimazioni, tracciamento, con relativa epoca di intervento;
- **messaggio a dimora delle piante**: apertura delle buche, concimazioni localizzate, eventuale pacciamatura, eventuale uso di tutori e di protezioni individuali;
- **cure colturali post-impianto**: risarcimenti, modalità e frequenza del controllo delle infestanti, lavorazioni superficiali, lotta fitosanitaria, irrigazioni di soccorso, concimazioni, sfolli e diradamenti³⁵, eccetera. Analisi delle principali difficoltà tecniche ed operative che potranno essere incontrate durante la vita dell'impianto, con particolare riferimento al periodo di durata dell'impegno³⁶. Messa in evidenza degli accorgimenti da seguire per ridurre il rischio di fallimento dell'impianto e delle possibili soluzioni da prendere a seguito della comparsa dei primi segnali di difficoltà.
- **Cronoprogramma** quinquennale di manutenzione, che evidenzia in particolare periodicità delle criticità, potature, sfolli e diradamenti.
- **Modalità di taglio**:
Per la **tipologia A**: stima della dinamica della massa nel primo secolo di vita dell'impianto. Previsione dei diradamenti e delle utilizzazioni.
Per la **tipologia B**: stima delle masse legnose che si potranno ottenere con le utilizzazioni e gli eventuali diradamenti;

³² Come previsto dalla legge 15 maggio 1997, n° 127

³³ Si faccia riferimento al volume "Arboricoltura da legno – manuale tecnico operativo", edito dalla Regione Lombardia

³⁴ Per gli impianti di **tipologia A e B** di superficie **inferiore a 15 ettari** (e per tutti gli impianti di **tipologia C e D**), l'analisi fisico-chimica del suolo non è obbligatoria, ma comunque raccomandata.

³⁵ Anche se sfolli e diradamenti possono rappresentare un costo non ripagato dagli introiti del legname, essi devono essere visti come una **opportunità di scelta** delle piante più belle e di miglior avvenire, eliminando quelle inadatte o mal potate.

³⁶ Si sottolinea l'importanza per il progettista di indicare con precisione le operazioni manutentive necessarie, in quanto è evidente che la propria responsabilità in caso di fallimento dell'impianto, fatto salve: 1) cause di forza maggiore (cfr. paragrafo 9.2, parte I del "manuale"); 2) modifiche al progetto realizzate dal direttore dei lavori; 3) inosservanza degli impegni di manutenzione da parte del beneficiario.

c) **computo metrico estimativo** dei lavori³⁷.

Nel caso di interventi di **tipologia D**, il tecnico può adottare, al posto del computo metrico estimativo, una o più delle seguenti voci di spesa denominate "computo a corpo":

N° piante/ha	Sesto d'impianto indicativo	età pioppelle	"Computo a corpo" €/ha IVA eventualmente dovuta inclusa, massimo:
200 – 223	7 m x 7 m	1 anno	€ 1.810,80
200 - 223	7 m x 7 m	2 anni	€ 2.137,20
224 - 245	6,5 m x 6,5 m	1 anno	€ 1.956,24
224 - 245	6,5 m x 6,5 m	2 anni	€ 2.335,44
246 - 310	6 m x 6 m	1 anno	€ 2.136,93
246 - 310	6 m x 6 m	2 anni	€ 2.581,73
311 – 351	5,5 m x 5,5 m	1 anno	€ 2.370,51
311 - 351	5,5 m x 5,5 m	2 anni	€ 2.900,11

Possono essere aggiunte le voci 101 o 102 del prezzario, nonché le spese generali (6% del totale complessivo), fino al limite massimo di 3.000,00 euro/ha di spese ammissibili

11.6 Progetto esecutivo

Le persone giuridiche di diritto pubblico devono presentare alla Provincia competente, prima dell'inizio dei lavori, anche il progetto esecutivo. Questo deve contenere:

- capitolato, elenco prezzi ed elaborati cartografici;
- indicazione di eventuali modifiche di dettaglio agli elaborati del progetto definitivo;
- se necessario, piano della sicurezza ai sensi della d. lgs. 494/1996;
- provvedimento di approvazione del progetto;
- modalità di individuazione dell'esecutore dei lavori.

11.7 Relazione tecnica

La relazione tecnica è necessaria per gli interventi di tipologia C e D³⁸. Essa deve essere firmata in ogni sua parte dal tecnico che l'ha redatta sotto la propria responsabilità e deve contenere le seguenti informazioni³⁹:

a) **localizzazione del territorio** oggetto dell'intervento tramite:

- corografia su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, riportante l'area oggetto dell'intervento;
- estratto di mappa delle superfici interessate, prodotto in un'unica tavola;
- indicazione dell'esatta estensione delle superfici interessate dall'impianto.

b) **descrizione tecnica dell'intervento** da realizzare ed in particolare la motivazione e l'elenco delle specie da impiegare, il modulo di impianto, gli interventi colturali, le modalità di esecuzione dei lavori, ecc., specificando:

- **le caratteristiche stazionali**;
- **scelta delle specie o del clone**, da motivare in base alle loro attitudini ecologiche, indicando anche le varietà ed i cloni, nonché l'età delle pioppelle;
- **scelta del sesto di impianto e del modello colturale**, indicando in particolare la distanza delle piante tra le file e sulle file, il tipo di mescolanza, l'eventuale consociazione con specie arbustive;
- **messa a dimora delle piante**: apertura delle buche, concimazioni localizzate, eventuale pacciatura, eventuale uso di tutori e di protezioni individuali.

³⁷ Predisposto secondo le voci dell'elenco prezzi riportato in allegato C.

³⁸ Nel caso che una domanda sia riferita a più tipologie e la tipologia prevalente fosse la A o la B, il progetto previsto per queste tipologie potrà illustrare anche gli interventi di tipologia C e D.

³⁹ Si faccia riferimento al volume "Arboricoltura da legno – manuale tecnico operativo", redatto da ERSAF ed edito dalla Regione Lombardia

c) **computo metrico estimativo** dei lavori⁴⁰.

11.8 Responsabilità del tecnico progettista

Si ricorda che il progettista è responsabile per le sue scelte tecniche, quali la scelta delle specie, degli ecotipi, del sesto d'impianto e del crono-programma di cure colturali.

12) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria delle domande è affidata alla Provincia e prevede:

- il controllo amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- il controllo dell'affidabilità del richiedente;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di contributo;
- il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello informatizzato di domanda presentata a SIARL;
- un sopralluogo, se necessario;
- la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda.

12.1 Punteggi di priorità

L'attribuzione del punteggio di priorità è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria.

In caso di domande che prevedano due o più tipologie di intervento, si applicano i punteggi relativi all'intervento che richiede il contributo pubblico più consistente. Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

A parità di punteggio viene data precedenza alle domande alle quali viene assegnato il punteggio di priorità stabilito dal paragrafo 12.1.5; in caso di ulteriore parità alle domande con maggior punteggio stabilito dal paragrafo 12.1.3 (localizzazione dell'intervento) e infine a quelle con maggior punteggio stabilito dal paragrafo 12.1.1 (categoria del richiedente).

tipologia	Punteggio massimo in base ai parametri di:							Somma
	Categoria del richiedente	Intervento in area protetta	Localizzazione dell'intervento	Qualità del progetto	In base alla data di fine lavori	Intervento in area vulnerabile dai nitrati	Intervento in comuni con coefficiente di boscosità inferiore al 10%	
A) Boschi permanenti	5	5	10	5		10	5	40
B) Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo	5	5	10	5		10	5	40
C) Cedui a turno breve per biomassa	5	5	10		20	10	5	55
D) Pioppeti	5	5	10		20	10	5	55

12.1.1 Priorità in base alla categoria del richiedente

Categoria di richiedente (una sola opzione, la più favorevole)	Punti
Cooperative agricole e consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia	5

⁴⁰ Predisposto secondo le voci dell'elenco prezzi riportato in allegato.

· Imprenditore agricolo professionale con qualifica di "giovane agricoltore"	4
· Imprenditore agricolo professionale	3
· Persona giuridica di diritto pubblico	2
· Persone fisiche o giuridiche di diritto privato	1

12.1.2 Priorità per interventi in aree protette

Interventi in aree protette (una sola opzione, la più favorevole)	Punti
· Siti Natura 2000	5
· Riserve regionali o statali	4
· Parchi regionali o nazionali	3
· Aree vincolate in base all'art. 136 d.lgs. 42/2004	2

12.1.3 Priorità in base alla localizzazione dell'intervento

Le Province devono attribuire fino a 10 punti alle domande in base alla localizzazione dell'intervento, al fine di privilegiare gli interventi che:

- contribuiscano al miglioramento del paesaggio e della funzionalità degli ecosistemi attraverso la ricostituzione, soprattutto in pianura, di reti ecologiche essenziali per la conservazione della biodiversità;
- incentivino le produzioni legnose ecologicamente sostenibili e coerenti con la tutela e la conservazione dell'ambiente e riduzione delle colture agrarie a maggiore impatto ambientale, favorendo la conversione delle produzioni agricole verso produzioni più sostenibili ecologicamente;
- contribuiscano alla protezione dell'ambiente e alla prevenzione delle avversità ambientali, con particolare attenzione alla attenuazione del cambiamento climatico;
- siano realizzati in aree vulnerabili dai nitrati;
- siano realizzati ove le condizioni stazionali (microclima e terreno) sono più favorevoli agli impianti.

Le Province attribuiscono il punteggio in conformità alle indicazioni contenute nei Piani di Indirizzo Forestale, nei Piani Agricoli Triennali provinciali o in altri strumenti di pianificazione agro-forestale e ambientale, tenendo obbligatoriamente in considerazione tutti i parametri sopra indicati.

Le Province, prima dell'apertura dei periodi, rendono pubblici i criteri di attribuzione del punteggio in esame e comunicano tali criteri alla Direzione Generale Agricoltura. La Direzione Generale Agricoltura provvede alla pubblicazione dei punteggi provinciali sul proprio sito www.agricoltura.regione.lombardia.it.

In caso di mancata definizione criteri di attribuzione del punteggio in esame, sono assegnati 5 punti agli impianti localizzati in aree vulnerabili dai nitrati ai sensi del d.lgs 152/2006 e 5 punti in base alla localizzazione in aree protette come indicato al paragrafo 12.1.2.

12.1.4 Priorità in base alla qualità del progetto

Nel caso di domande di tipologia A o B, sono attribuiti nel corso delle istruttorie provinciali fino a 5 punti in base alla qualità della proposta progettuale, in base ai seguenti parametri:

Qualità del progetto	Punti
· Completezza dei dati e coerenza della proposta progettuale	massimo 2
· Adattamento delle cure colturali post impianto e del cronoprogramma di manutenzione al modello colturale indicato in progetto	massimo 1
· Adattamento delle specie e delle tecniche colturali proposte alle condizioni ambientali descritte nella relazione	massimo 2
· Totale punti	massimo 5

12.1.5 Priorità per gli interventi in base alla data di realizzazione

Nel caso di domande di tipologia C o D, qualora il richiedente completi l'intervento proposto in domanda entro la data⁴¹ indicata nella tabella seguente, alla domanda sono assegnati 20 punti.

⁴¹ Si ricorda che non possono essere finanziati interventi iniziati prima della presentazione della domanda.

CRONO - PROGRAMMA	1° periodo	2° periodo	3° periodo	4° periodo	5° periodo	6° periodo
Termine entro cui realizzare l'impianto per ottenere un punteggio extra di priorità (per le sole tipologie C e D)	31/03/2008	31/03/2009	31/03/2010	31/03/2011	31/03/2012	31/03/2013

Il richiedente deve comunicare alla provincia entro il 15 aprile la data di conclusione dei lavori e la provincia accerta che i lavori sono stati realmente eseguiti tramite una visita in situ⁴². In caso di mancata comunicazione da parte del richiedente, il punteggio in esame non è attribuito.

12.1.6 Priorità per gli interventi in area vulnerabile dai nitrati

Sono assegnati 10 punti per interventi in comuni classificati come vulnerabili da nitrati in base alla normativa vigente

12.1.7 Priorità per gli interventi in comuni con coefficiente di boscosità inferiore al 10%

Sono assegnati 5 punti per interventi in comuni con coefficiente di boscosità inferiore al 10%. Il coefficiente è calcolato, in conformità con la d.g.r 2024/2006 "Aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, criteri per l'individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti e criteri e modalità per l'individuazione dei coefficienti di boscosità ai sensi dell'art. 3, comma 7, della l.r. 27/2004", e quindi:

- è pari al rapporto tra la superficie coperta da bosco e la superficie totale effettiva del territorio della comunità montana o della provincia, al netto delle acque superficiali, degli incolti improduttivi (aree sterili) e dell'urbanizzato, al fine di considerare l'effettiva possibilità di reperire aree per l'imboschimento o il rimboschimento;
- è calcolato in base ai più recenti dati DUSAF, integrati dai valori determinati in base alla carta forestale di cui all'art. 7, comma 1 della l.r. 27/2004 e dei suoi eventuali aggiornamenti nell'ambito dei PIF.

12.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

La Provincia comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del verbale stesso.

Per le domande istruite positivamente, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale dell'investimento ammesso a contributo;
- la superficie di impianto ammessa, specificando gli eventuali mappali non ammessi;
- il contributo concedibile;
- come il richiedente potrà sapere se sarà ammesso a finanziamento.

In caso di istruttoria con esito negativo, la provincia ne motiva dettagliatamente le cause.

12.3 Richieste di riesame

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria, può presentare alla Provincia memorie scritte **per chiedere il riesame**⁴³ della domanda e la ridefinizione della propria posizione, ai sensi della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, anche se il richiedente può comunque presentare ricorso secondo le modalità indicate nel paragrafo 28.

La Provincia ha 15 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare al richiedente l'esito positivo o negativo del riesame.

12.4 Completamento delle istruttorie e graduatorie delle domande

⁴² La visita in situ è un semplice sopralluogo in campo, senza obbligo di controllo di documentazione, per verificare la realizzazione dell'intervento (vedi "manuale OPR).

⁴³ Le richieste di riesame sono regolamentate dalla l. 241/1990.

Le Province approvano le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, classificate per punteggio di priorità decrescente, e le trasmettono alla Direzione Generale Agricoltura entro la scadenza indicata nella seguente tabella:

CRONO - PROGRAMMA	1° periodo	2° periodo	3° periodo	4° periodo	5° periodo	6° periodo
Termine per invio alla Regione delle graduatorie (entro tale date devono essere terminate le istruttorie, compresi i riesami)	01/07/2008	09/06/2009	09/06/2010	09/06/2011	11/06/2012	10/06/2013

Nella graduatoria devono essere indicati, fra l'altro:

- i punteggi ottenuti dalla domanda, divisi in base al parametro;
- la spesa ammissibile e il relativo contributo;
- l'ammontare dei premi di manutenzione e di mancato reddito.

13) SUDDIVISIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Nel caso in cui le risorse siano sufficienti per finanziare tutte le domande inserite in graduatoria, la Direzione Generale Agricoltura, con proprio provvedimento, ripartisce le risorse finanziarie fra le province e comunica alle province e all'Organismo Pagatore Regionale che è possibile ammettere a finanziamento tutte le domande e successivamente liquidare gli aiuti secondo le modalità stabilite dalle presenti disposizioni attuative.

Nel caso in cui le risorse risultino inferiore al fabbisogno complessivo, la Direzione Generale Agricoltura suddivide le risorse finanziarie complessive secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

Le somme ripartite possono subire leggeri assestamenti per consentire il finanziamento completo delle singole domande.

La Direzione Generale Agricoltura invia le comunicazioni di cui al presente paragrafo alle province e all'Organismo Pagatore Regionale entro il termine indicato nella tabella successiva.

CRONO - PROGRAMMA	1° periodo	2° periodo	3° periodo	4° periodo	5° periodo	6° periodo
Termine entro cui la Regione ripartisce i fondi alle Province	21/07/2008	15/07/2009	15/07/2010	15/07/2011	16/07/2012	12/07/2013

13.1 Disponibilità finanziarie

Per gli anni 2008, 2009 e 2010 si stima possibile impegnare ogni anno, per ammissioni a finanziamento di nuove domande, circa l'11% delle risorse finanziarie assegnate alla misura 221 dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

14) PUBBLICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI

La Provincia, entro la data indicata nella tabella seguente, provvede ad approvare la graduatoria provinciale delle domande ammesse a finanziamento.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammesse a finanziamento:

- diventa valido dal momento di pubblicazione sull'albo pretorio provinciale e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della l. 241/1990;
- deve essere pubblicato sull'albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi;
- deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della provincia, sul sito internet della Regione Lombardia - direzione generale agricoltura – e sul BURL.

Nel provvedimento sopra indicato sono precisati tutti gli impegni dei beneficiari⁴⁴ (compreso l'obbligo di apporre i cartelli pubblicitari indicati nel paragrafo 26.3.1), le eventuali prescrizioni, le modalità di erogazione del contributo (anticipo, stato di avanzamento lavori e saldo), il termine per la presentazione della "domanda di pagamento" del saldo del contributo.

CRONO - PROGRAMMA	1° periodo	2° periodo	3° periodo	4° periodo	5° periodo	6° periodo
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

⁴⁴ I richiedenti ammessi a finanziamento sono di seguito indicati come "beneficiari" degli aiuti.

Termine per la pubblicazione sull'albo pretorio provinciale dell'elenco dei richiedenti ammessi a finanziamento	07/08/2008	31/07/2009	30/07/2010	29/08/2011	31/07/2012	31/07/2013
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------

15) ESECUZIONE DEI LAVORI

Gli interventi devono essere realizzati entro la scadenza indicata nella seguente tabella.

CRONO - PROGRAMMA	1° periodo	2° periodo	3° periodo	4° periodo	5° periodo	6° periodo
Fine dei lavori (salvo proroghe)	31/03/2009	31/03/2010	31/03/2011	31/03/2012	01/04/2013	01/04/2014

15.1 Proroghe

La Provincia, su richiesta dettagliata e motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga per un periodo massimo di dodici mesi.

La domanda di proroga deve essere compilata su apposito modulo cartaceo ed inviata alla provincia competente, che provvede ad inserirla nel Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia.

La concessione della proroga, per motivi non riconducibili alle "cause di forza maggiore" indicate nel "Manuale OPR, comporta penalità.

15.2 Varianti

Il beneficiario può richiedere, oltre all'eventuale cambio del beneficiario⁴⁵, una sola variante in corso d'opera dei progetti finanziati⁴⁶. La variante deve essere accompagnata:

- da una relazione tecnica del Direttore dei Lavori che ne motivi l'opportunità, attestandone la compatibilità col progetto definitivo/esecutivo;
- da un quadro di confronto fra la situazione inizialmente prevista e quella proposta dalla variante;
- dal prospetto riepilogativo delle voci di costo variate.

Tutte le varianti che riguardino impianti situati all'interno di parchi o riserve devono essere preventivamente inviate, a cura del richiedente, anche all'ente gestore dell'area protetta o del sito natura 2000, i quali esprimono il parere secondo le modalità previste nel paragrafo 11.4.1, ossia entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di variante.

La domanda di variante deve essere compilata, attraverso il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia, solo dopo aver ottenuto il parere favorevole da parte dell'ente gestore dell'area protetta o del sito natura 2000.

Le varianti che comportino una variazione tra gli importi preventivati per le singole tipologie di intervento fino al 10% della spesa ammessa a contributo e comunque non superiore a 20.000,00 € possono essere effettuate secondo le modalità previste dalla "denuncia di intervento" descritta nel paragrafo 27.

Negli altri casi, la variante può essere effettuata solo dopo aver ottenuto il formale assenso della provincia.

La provincia autorizza o meno la richiesta di variante in base a quanto indicato nella parte I del manuale OPR.

Le province informano la Direzione Generale Agricoltura circa le varianti concesse che comportino una riduzione dei contributi concessi superiore al 10%.

15.2.1 Varianti non ammesse e limiti alle varianti

Non sono permesse varianti:

- che comportino la modifica della tipologia di intervento prevalente per superficie o della tipologia prevalente per contributo;
- che non rispettino le caratteristiche tecniche degli interventi indicate nei paragrafi 9 e 10;
- prive del parere favorevole dell'ente gestore dell'area protetta o dell'ente gestore del sito natura 2000;

⁴⁵ Il cambio di beneficiario è considerato dal manuale OPR "variante in corso d'opera".

⁴⁶ Il manuale OPR non considera "varianti" le "modifiche di dettaglio" che comportano una variazione compensativa, fra le singole voci di spesa della singola tipologia di intervento, non superiore al 10% della spesa ammissibile per la singola tipologia e comunque nel limite dei 20.000,00 €. Vedi manuale OPR.

- che, comportando la riduzione del punteggio di priorità assegnato, facciano uscire la domanda dall'elenco delle domande finanziabili.

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto inizialmente ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

16) STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

I beneficiari possono presentare alla Provincia una sola domanda di pagamento per lavori parzialmente eseguiti relativa ad una porzione dell'impianto finanziato completamente realizzata.

La domanda di SAL deve essere compilata su apposito modulo cartaceo ed inviata alla provincia competente (che provvede ad inserirla nel Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia), allegando:

- fatture originali quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dai fornitori o, nel caso di fatture con importo inferiore a 200,00 €, riportanti il timbro "pagato", la data e il timbro e firma della ditta fornitrice;
- tracciabilità⁴⁷ dei pagamenti effettuati (non sono mai ammessi pagamenti in contanti);
- stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori;
- nel caso di lavori in economia, autocertificazione redatta dal direttore dei lavori attestante la quantità di lavori eseguiti per ogni tipologia.

L'importo relativo allo stato di avanzamento è determinato in percentuale sulla base delle opere realizzate.

Al termine della verifica della documentazione presentata il funzionario istruttore redige il relativo verbale.

Lo stato di avanzamento lavori è concesso anche a chi ha richiesto l'anticipo, ma solo qualora il contributo richiesto con il SAL superi quello concesso con l'anticipo. In questo caso l'importo erogato a titolo di anticipo viene decurtato dall'importo richiesto con il SAL e la provincia provvede a svincolare la fideiussione presentata per l'anticipo.

La "domanda di pagamento" deve essere compilata con la massima attenzione, evitando assolutamente di richiedere il pagamento per un importo maggiore rispetto a quanto si ha diritto a percepire.

Qualora il beneficiario abbia richiesto di ricevere un importo superiore di oltre il 3% a quanto ha in realtà diritto, la spesa ammessa (e di conseguenza il contributo) è ridotta di un importo pari alla differenza fra quanto richiesto e quanto si ha diritto a ricevere.

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

Per i controlli tecnici e amministrativi, si fa riferimento a quanto previsto per il saldo e nella parte II del manuale OPR.

La Provincia propone ad OPR la liquidazione del SAL secondo le procedure e le regole stabilite nel manuale OPR.

17) ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E SALDO

Per richiedere il saldo del contributo per le spese di impianto, il beneficiario deve presentare una "**domanda di pagamento**", compilata su apposito modulo cartaceo ed inviata alla provincia competente (che provvede ad inserirla nel Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia), allegando la documentazione indicata nei paragrafi 17.1 o 17.2. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe. In caso di mancata richiesta, la Provincia sollecita il beneficiario a presentare la richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione per lettera raccomandata.

La "domanda di pagamento" deve essere compilata con la massima attenzione, evitando assolutamente di richiedere il pagamento per un importo maggiore rispetto a quanto si ha diritto a percepire.

17.1 Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari privati

1. Per interventi di tipologia C e D:

- fatture originali quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dai fornitori o, nel caso di fatture con importo inferiore a 200,00 €, riportanti il timbro "pagato", la data e il timbro e firma della ditta fornitrice⁴⁸;

⁴⁷ Le modalità di "tracciabilità dei pagamenti" sono riportate nella parte I del manuale OPR

⁴⁸ Ovviamente, qualora si opti per il "computo a corpo", l'importo delle fatture non può superare quello delle spese ammissibili previste per la singola voce di costo a corpo.

- tracciabilità⁴⁹ dei pagamenti effettuati (non sono mai ammessi pagamenti in contanti);
 - nel caso di lavori in economia, autocertificazione redatta dal direttore dei lavori attestante la quantità di lavori eseguiti;
 - dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua responsabilità, sull'esatta estensione delle superfici impiantate oggetto di contributi (indicando chiaramente per ogni particella catastale la superficie impiantata), nonché sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o con variante in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato nel paragrafo 15.2;
 - certificato principale di identità ai sensi del d.lgs. 386/2003, passaporto delle piante ("passaporto verde") sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione, fattura indicante numero e specie delle piante acquistate;
2. Per interventi di tipologia A e B, oltre alla documentazione prevista per gli interventi di tipologia C e D (punto 1), occorre presentare:
- relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori;
 - sesto di impianto adottato con indicazione delle distanze e con legenda facilmente comprensibile.

17.2 Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari pubblici

- Atto di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione;
- fatture quietanzate⁵⁰ accompagnate da mandati di pagamento;
- tracciabilità⁵¹ dei pagamenti effettuati (non sono mai ammessi pagamenti in contanti);
- per i beneficiari pubblici che realizzino i lavori in amministrazione diretta, prospetti di spesa analitici (contributi previdenziali, listini paga e altro, come da manuale OPR) firmati dal direttore dell'ente;
- dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua responsabilità, sull'esatta estensione delle superfici impiantate, indicando chiaramente per ogni particella catastale la superficie impiantata, nonché sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nel progetto o con variante in corso d'opera;
- certificato principale di identità ai sensi del d.lgs. 386/2003 e passaporto delle piante ("passaporto verde") sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione;
- schema dettagliato del sesto di impianto adottato.
- stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.

17.3 Controlli amministrativi per l'accertamento dei lavori

Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia effettua i controlli previsti dalla parte II del manuale OPR. In particolare, è sempre necessario un sopralluogo (visita "in situ") per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e la redazione del relativo verbale.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Nel caso di domande per le quali l'importo erogato col primo pagamento (sommatoria del contributo per l'impianto e dei premi di manutenzione e di mancato reddito del primo anno⁵²) superiore a 154.937,07 €, la provincia deve acquisire l'informativa del prefetto (così detta "certificazione antimafia"), come indicato nel manuale OPR.

La provincia comunica al beneficiario, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, la concessione del pagamento, l'entità del contributo concesso, gli obblighi a suo carico, con relativa durata temporale, ed altre eventuali prescrizioni.

La Provincia propone ad OPR la liquidazione del saldo secondo le procedure e le regole stabilite nel manuale OPR. L'Organismo Pagatore Regionale autorizza il saldo a seguito dei controlli effettuati secondo le modalità stabilite dal manuale OPR.

17.4 Controlli tecnici per l'accertamento dei lavori

Durante il sopralluogo per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori, indicato nel paragrafo precedente, la provincia effettua un controllo tecnico dell'impianto verificando in particolare:

⁴⁹ Le modalità di "tracciabilità dei pagamenti" sono riportate nella parte I del manuale OPR

⁵⁰ Le spese documentate devono corrispondere alle voci riportate sulla contabilità finale dei lavori.

⁵¹ Le modalità di "tracciabilità dei pagamenti" sono riportate nella parte I del manuale OPR

⁵² quando liquidati contestualmente al contributo per l'impianto.

- se l'impianto è stato realizzato in conformità al progetto approvato o comunque autorizzato con variante in corso d'opera o a quanto indicato nel paragrafo 15.2;
- l'effettiva estensione delle superfici dichiarate con la domanda di pagamento;
- la percentuale di mortalità delle piante messa a dimora (nel caso di impianti di tipologia B, tale percentuale si calcola separatamente per le piante arboree principali, per le piante "accessorie paracadute" e per le piante accessorie).

17.5 Penalità e decadenze in fase di accertamento dei lavori e di SAL

17.5.1 Decadenze in fase di accertamento dei lavori

La domanda è considerata decaduta qualora si verifichi anche una sola delle seguenti situazioni:

- mancata presentazione della domanda di pagamento comprensiva di tutta la documentazione indicata ai paragrafi 17.1 o 17.2 entro cinque mesi dalla data a disposizione per la fine dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe;
- mancata ultimazione dei lavori entro il termine previsto, comprensivo di eventuali proroghe;
- all'impianto sono state apportate varianti non permesse indicate nel paragrafo 15.2;
- la superficie impiantata dichiarata dal tecnico differisce di oltre il 20% dalla superficie effettivamente impiantata, misurata durante l'accertamento da parte della provincia nel caso la domanda sia costituita da un'unica tipologia di intervento,
- la superficie impiantata dichiarata dal tecnico differisce di oltre il 30% dalla superficie effettivamente impiantata, misurata durante l'accertamento da parte della provincia; qualora la differenza fosse superiore al 50% il richiedente è inoltre escluso dagli aiuti richiesti negli anni successivi per l'importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie accertata.
- la percentuale di mortalità delle piante messe a dimora supera il 20% (nel caso di impianti di tipologia B, tale percentuale si calcola separatamente per le piante arboree principali, per le eventuali piante "accessorie paracadute" e per le piante accessorie e pertanto la domanda decade se la mortalità supera il 20% anche per uno solo di questi gruppi di piante). Qualora la mortalità superi tale percentuale solo su parte dell'impianto, la decadenza sarà pronunciata solo per quest'ultima. Tuttavia, qualora la percentuale di fallanze sia superiore al 10% il beneficiario è tenuto a sostituire nella prima stagione utile⁵³ le fallanze e la provincia effettuerà un sopralluogo nell'estate successiva al fine di verificare l'adempimento.
- la superficie impiantata, al netto delle aree con piante morte (vedi punto precedente) è inferiore alla "superficie minima per singola domanda" indicata nel paragrafo 9.5.

In tutti questi casi, la domanda decade e si recuperano gli importi eventualmente già versati. Il beneficiario non potrà presentare alcuna domanda di finanziamento per la misura 221 per il periodo aperto al momento della decadenza: eventuali domande già presentate decadono automaticamente.

17.5.2 Penalità in fase di accertamento dei lavori

Qualora il beneficiario abbia richiesto di ricevere un importo superiore di oltre il 3% a quanto ha in realtà diritto, la spesa ammessa (e di conseguenza il contributo) è ridotta di un importo pari alla differenza fra quanto richiesto e quanto si ha diritto a ricevere⁵⁴.

Qualora la superficie impiantata dichiarata dal tecnico differisse di oltre il 3% (e fino al 20%) dalla superficie effettivamente impiantata, misurata durante l'accertamento da parte della provincia, si applica la penalità stabilita dal manuale OPR.

Inoltre, saranno applicate penalità, stabilite da apposito manuale OPR, nei casi seguenti:

⁵³ entro il 31 di marzo successivo.

⁵⁴ Esempio meramente illustrativo. Una domanda di 10 ettari di tipologia B è ammessa a finanziamento, con spese ammissibili di 50.000,00 € e contributo erogabile di 35.000,00 €. Al termine dei lavori, il beneficiario presenta una domanda di pagamento, indicando come spese ammissibili (importo dei lavori sui quali si può calcolare il contributo) la somma di 48.000,00 €: il contributo (70%) dovrebbe pertanto ammontare a 33.600,00 €. Tuttavia, la provincia accerta che alcuni lavori non sono stati eseguiti e altri non rientrano fra le spese ammissibili e riduce pertanto queste ultime a 44.000,00 € (con contributo teorico di 30.800,00 €). La differenza fra quanto richiesto e quello a cui il beneficiario ha diritto è pari a 4.000,00 € (9,09%). Di conseguenza, scatta la penalità e le spese ammissibili su cui calcolare il contributo sono ridotte in misura pari alla differenza fra quanto richiesto e quello a cui il beneficiario ha diritto e pertanto scendono a 40.000,00 €. Il contributo erogato al beneficiario sarà pertanto di 28.000,00 €.

1. mancata presentazione della domanda di pagamento comprensiva di tutta la documentazione indicata ai paragrafi 17.1 o 17.2 oltre i 30 giorni dalla data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe, ma entro i cinque mesi;
2. concessione di proroga per motivi non riconducibili a cause di forza maggiore (paragrafo 15.1).

18) CONTROLLO IN LOCO

Il controllo in loco viene effettuato, secondo le modalità riportate nel manuale OPR parte II, su un campione che rappresenti almeno il 5% della spesa ammessa a contributo, estratto da OPR sulla base dell'analisi del rischio definita all'interno del Manuale.

Il controllo in loco viene eseguito dalle Province prima dell'erogazione del saldo del contributo.

Per le aziende estratte, il controllo in loco include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici di cui al paragrafo 17 e prevede verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, in conformità con quanto previsto dal manuale OPR.

Al termine del controllo in loco è prevista la compilazione del relativo verbale.

19) COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO)

Qualora i controlli amministrativi o tecnici previsti dai paragrafi 17 e 18 portino ad un esito negativo o parzialmente negativo, la Provincia, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, comunica al beneficiario l'importo del contributo concesso oppure i motivi per i quali il contributo non può essere concesso.

20) CONTROLLI "EX-POST"

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e la conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia, la cui durata è indicata nella tabella alla fine del paragrafo.

Nel periodo "ex post", le province effettuano un controllo, secondo le modalità riportate nel manuale OPR parte II, per verificare il rispetto degli impegni da parte dei beneficiari, la consistenza e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario e che lo stesso investimento non sia stato finanziato tramite altri fondi nazionali o comunitari.

A tal fine, ogni anno viene controllato un campione, scelto sulla base dell'analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività (cfr. manuale OPR), che rappresenti almeno l'1% delle spese di impianto ammesse a liquidazione relativamente alle domande in corso di impegno. I controlli sono effettuati secondo i tempi e le modalità indicate nel manuale OPR.

VALORI IN ANNI Tipologia	Durata del periodo "ex post"	
	<i>Beneficiari privati</i>	<i>Beneficiari pubblici</i>
A) Boschi permanenti	0	15
B) Arboricoltura a ciclo medio-lungo	0	15
C) Cedui a turno breve per biomassa	8	Non ammissibili
D) Pioppeti	8	Non ammissibili

21) EROGAZIONE DEI PREMI PER MANUTENZIONE E PER MANCATO REDDITO

A partire dall'anno successivo a quello di accertamento, i beneficiari che rispettino gli obblighi assunti con la domanda di adesione ed eventualmente prescritti dalle Province (vedi paragrafo 26, "Impegni") possono ricevere gli aiuti (premi) per la manutenzione e per il mancato reddito. Nel caso in cui l'accertamento dell'impianto o imboschimento sia stato completato nel primo quadrimestre dell'anno, l'aiuto per manutenzione o mancato reddito decorre dall'anno di impianto.

Il beneficiario deve presentare alla Provincia una "**domanda di pagamento**" per gli aiuti di mancato reddito ed eventualmente di manutenzione in cui:

- attestati di aver adempiuto e di adempiere, per l'anno in corso, agli obblighi assunti con la domanda di adesione ed a quelli eventualmente prescritti dalle Province;
- dichiarare l'estensione e gli estremi catastali delle superfici soggette ad impegno, suddivise per le varie tipologie di intervento.

Qualora, a seguito di un controllo si dovesse verificare che la superficie dichiarata sia difforme da quella reale (accertata), si applicano le sanzioni e le penalità previste dalla parte II del manuale OPR. Le penalità relative al mancato rispetto della condizionalità si applicano anche alle eventuali domande di pagamento:

- delle misure 211, 213, 214 e 225 già presentate o che saranno presentate in Lombardia nell'anno civile dell'accertamento;
- delle misure 211, 213, 214, 221 e 225 già presentate o che saranno presentate ad altri Organismi Pagatori nell'anno civile dell'accertamento.

Per ulteriori dettagli si rimanda al manuale operativo dei controlli della condizionalità.

La domanda di pagamento deve essere compilata informaticamente ed inviata per via telematica attraverso il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia.

Qualora si richieda anche il pagamento del premio di manutenzione, la domanda di pagamento è **nulla** se non è controfirmata dal tecnico che effettua la consulenza dell'impianto.

La domanda di pagamento deve essere presentata entro i termini previsti per la domanda unica di pagamento, ossia normalmente entro il 15 maggio di ogni anno. Entro lo stesso termine possono essere corretti gli errori sanabili o palesi con le modalità previste per la domanda unica stessa. La mancata presentazione della domanda di pagamento o il ritardo nella presentazione comporta l'applicazione delle penalità indicate nel paragrafo 26.2.

22) CONTROLLI SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO DEI PREMI

Tutti controlli si effettuano secondo le modalità riportate nel manuale OPR parte II.

22.1 Controlli amministrativi

I controlli amministrativi sono effettuati, come da manuale OPR, su tutte le "domande di pagamento" e comprendono controlli incrociati con i dati del SIARL, in particolare per quanto riguarda le particelle per cui si richiede il premio.

22.2 Controlli "in loco"

Il controllo è effettuato secondo le modalità indicate nel manuale OPR e interessa:

- a) nel caso delle le domande di pagamento del contributo per l'impianto, un campione, scelto da OPR, pari ad almeno il 5% della spesa pubblica ammessa; in questo caso, la "visita in situ" coincide col controllo "in loco";
- b) nel caso delle le domande di pagamento degli aiuti annuali di manutenzione o di mancato reddito per tutta la durata dell'impegno:
 - un campione, scelto da OPR sulla base dell'analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività⁵⁵, pari almeno al 5% delle domande alle quale si paga il premio di manutenzione⁵⁶;
 - un campione, scelto da OPR in base dell'analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività⁵⁷, pari almeno al 2,5% delle domande alle quali si paga il premio di mancato reddito non comprese nel punto precedente;
 - tutte le domande per le quali il beneficiario non ha presentato la "domanda di pagamento" entro i termini indicati nel precedente paragrafo 22 (9 giugno).

Il controllo verifica fra l'altro il rispetto degli impegni elencati nel paragrafo 26 da parte del beneficiario.

Nel caso in cui il funzionario incaricato riscontri il mancato rispetto degli impegni, l'esito del controllo sarà parzialmente o totalmente negativo (vedi paragrafo 26).

22.3 Controlli sul rispetto della condizionalità

Almeno l'1% delle domande di pagamento dei premi di manutenzione e di mancato reddito è soggetto ogni anno al controllo sul rispetto della condizionalità. Il controllo riguarda l'intera l'azienda e non solamente le superfici richieste a premio. Le domande sono sorteggiate da OPR, sulla base dell'analisi del rischio e di un

⁵⁵ cfr. Parte II del "Manuale OPR"

⁵⁶ Ossia i primi 5 anni di impegno.

⁵⁷ cfr. Parte II del "Manuale OPR"

fattore di rappresentatività⁵⁸. Le modalità di effettuazione del controllo e le percentuali di riduzione dell'aiuto a seguito di infrazione sono riportate nel "Manuale operativo per il controllo della condizionalità". In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità, l'aiuto viene ridotto o annullato.

23) ELENCHI DI LIQUIDAZIONE

La Provincia, dopo aver stabilito l'importo pagabile a ciascun beneficiario, predispone gli elenchi di liquidazione⁵⁹, che devono pervenire all'Organismo Pagatore Regionale entro le date indicate in tabella.

CRONO - PROGRAMMA	1° periodo	2° periodo	3° periodo	4° periodo	5° periodo	6° periodo
Fine collaudi e invio elenchi liquidazione (salvo proroghe)	01/10/2009	01/10/2010	03/10/2011	01/10/2012	01/10/2013	01/10/2014

I pagamenti delle domande, relativi a manutenzione e mancato reddito, non estratte nel campione per il controllo in loco possono essere effettuati in unica soluzione solo dopo che siano stati portati a termine i controlli amministrativi e siano stati avviati tutti i controlli in loco.

In questo caso il pagamento in unica soluzione può essere liquidato alle domande estratte nel campione per il controllo in loco solo dopo la definizione dell'esito dello stesso.

In alternativa, può essere disposto il pagamento di un anticipo, pari al massimo al 75% del premio spettante, dopo l'effettuazione dei controlli amministrativi. La percentuale dell'anticipo deve essere la stessa per tutti i beneficiari, siano essi estratti nel campione per il controllo in loco o meno.

Il pagamento della quota restante può essere invece effettuato per le domande non estratte nel campione solo dopo l'inizio dell'ultimo controllo in loco.

In questo caso, la quota restante può essere liquidato alle domande estratte nel campione per il controllo in loco solo dopo la definizione dell'esito dello stesso.

Al fine di garantirne la liquidazione entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elenchi di liquidazione, predisposti dalla Direzione Generale Agricoltura, devono pervenire all'Organismo Pagatore Regionale (di seguito "OPR") entro il 15 novembre.

Le province comunicano alla Direzione Generale Agricoltura gli estremi degli elenchi di liquidazione inviati all'OPR (numero, data, importo e natura dei pagamenti).

24) DECADENZA DAL CONTRIBUTO

Nel caso in cui si rilevino, a seguito di controlli, la mancanza di requisiti, l'inosservanza di impegni o altre irregolarità che comportino la decadenza parziale o totale della domanda di contributo, la Provincia, anche su segnalazione dell'OPR, avvia nei confronti del beneficiario il relativo procedimento⁶⁰,

I provvedimenti di decadenza, emessi dalla Provincia, devono essere comunicati per conoscenza anche all'OPR e alla Direzione Generale Agricoltura, precisando l'ammontare della riduzione delle future previsioni di spesa.

25) RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

25.1 Recesso dagli impegni

Il recesso o la rinuncia anticipata, parziale⁶¹ o totale, dagli impegni conseguenti al ricevimento degli aiuti è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Il recesso parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 70% del contributo ammesso (solo spese di impianto) sulla singola tipologia di intervento.

Il recesso diviene automaticamente totale sulla singola tipologia di intervento:

- in caso di recesso "parziale" superiore 70% del contributo ammesso (solo spese di impianto);
- qualora la superficie residua dopo il recesso scenda sotto la superficie minima di 5.000 mq per le tipologie A e B e di 10.000 mq per le tipologie C e D.

⁵⁸ cfr. Parte II del "Manuale OPR"

⁵⁹ In base a quanto previsto dal "Manuale" O.P.R.

⁶⁰ L'iter procedurale è previsto dal "Manuale OPR".

⁶¹ Il recesso "parziale" per motivi non riconducibili alle cause di forza maggiore può interessare al massimo una superficie corrispondente al 70% del contributo ammesso con la domanda di aiuto iniziale. Oltre a tale limite, è possibile solo il recesso totale.

La domanda deve essere compilata informaticamente ed inviata per via telematica attraverso il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia.

Il recesso o la rinuncia anticipata comportano la restituzione delle somme percepite e dei relativi interessi, a meno che recesso o rinuncia anticipata non avvengano:

- per cause di forza maggiore;
- per cessazione totale dell'attività agricola. In questo caso è però necessario che sia trascorso almeno il 60% del periodo di impegno.

Le cause di forza maggiore, le modalità e i tempi per la comunicazione di recesso e l'eventuale riconoscimento delle cause di forza maggiore si trovano nel manuale OPR, parte I.

25.2 Trasferimento degli impegni

Le richieste di cambio del beneficiario ("trasferimento degli impegni") devono essere anch'esse effettuate attraverso il modello unico di domanda informatizzato e danno luogo all'apertura di un nuovo procedimento.

Come indicato nel manuale OPR, parte I, il trasferimento degli impegni non è possibile nel periodo "ex-post", mentre negli altri periodi è possibile secondo le modalità e i limiti stabiliti dal manuale stesso.

Se il beneficiario subentrante dovesse avere un diverso stato giuridico rispetto al beneficiario cedente, gli aiuti di manutenzione e di mancato reddito (premi) vengono ricalcolati in base allo stato giuridico del subentrante, ma solo qualora ciò comporti una riduzione dell'importo finanziario dei premi da erogare.

Inoltre, il beneficiario subentrante deve impegnarsi per iscritto a mantenere gli impegni fino alla loro conclusione.

26) IMPEGNI (OBBLIGHI DEI BENEFICIARI)

I beneficiari hanno l'obbligo di mantenere nelle migliori condizioni selvicolturali possibili, di sviluppo e di crescita, **gli impianti per i quali hanno ricevuto aiuti** per un periodo, definito "**periodo di impegno**" (vedi paragrafo 9.6).

Il **mancato rispetto** degli impegni (detto anche "**inadempimento**") comporta delle **penalità** che, in base a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, variano in relazione alla:

- gravità;
- portata;
- durata;
- frequenza.

Gli impegni si distinguono in:

- a) impegni **principali**;
- b) impegni **secondari**.

Il mancato rispetto degli impegni principali comporta la **decadenza, totale o parziale**, della domanda e quindi la **restituzione di tutte le somme ricevute** e il mancato pagamento degli aiuti ancora da percepire relativi alla superficie dichiarata fallita.

Il mancato rispetto degli impegni secondari comporta invece **penalità** applicabili:

- sull'intero ammontare dei **premi di manutenzione e di mancato reddito** ai quali il beneficiario avrebbe diritto nell'anno del controllo, qualora il beneficiario percepisca tali premi, nei casi legati alle tipologie A e B in cui il beneficiario non è una persona giuridica di diritto pubblico;
- la restituzione di parte del **contributo per le spese di impianto**, nel caso delle tipologia C e D o qualora il beneficiario sia una persona giuridica di diritto pubblico.

Se il mancato o parziale rispetto degli impegni è dovuto a **cause di forza maggiore** non saranno applicate penalità. Tuttavia, qualora l'impianto sia fallito parzialmente anche per cause di forza maggiore, i premi di manutenzione e di mancato reddito ancora da percepire saranno calcolati solo sulla superficie non fallita.

26.1 Impegni principali

26.1.1 Quali sono gli impegni principali

Oltre agli "impegni essenziali" indicati nel manuale OPR, parte II, il beneficiario deve:

1. **Conservare la superficie impiantata** per la quale è stato pagato il contributo per l'impianto, **senza effettuare tagli** (salvo le ceduzioni, gli sfolli e i diradamenti permessi) né cambi di destinazione d'uso del terreno impiantato.
2. **Evitare il fallimento dell'impianto** (la definizione di "fallimento" è nel paragrafo 26.1.3).
3. **Non effettuare coltivazioni agricole o pascolo** sulla superficie oggetto di impianti. Sono ammesse tuttavia, previa "denuncia di intervento" di cui al successivo paragrafo 27 e a patto di non causare danni diretti o indiretti agli impianti:
 - coltivazioni di limitate superfici a fini di auto-consumo da parte del beneficiario o dei suoi familiari (es. orti familiari);
 - l'allevamento di animali da cortile a fini di auto-consumo da parte del beneficiario o dei suoi familiari;
 - il pascolo delle greggi transumanti (capre escluse);
 - le colture a perdere per la fauna selvatica.
4. **Non effettuare il reimpianto con cloni di pioppo** dopo il loro taglio di maturità in impianti di tipologia B.

26.1.2 Penalità per mancato rispetto di impegni principali

L'elenco e l'ammontare delle penalità sarà definito da uno specifico manuale predisposto da OPR.

26.1.3 Definizioni preliminari

"Piante vitali": le piante vive e prive dei seguenti difetti:

- fusto spezzato o gravemente inclinato o anche solo parzialmente sradicato;
- grave malattia o attacco parassitario o deperimento che ne causerà verosimilmente la morte o il blocco della crescita;
- mancata o errata potatura, tale da rendere la pianta inadatta, senza possibilità di recupero, allo scopo colturale per il quale è stata piantata.

Le "piante vitali" devono essere uniformemente distribuite sull'intera superficie impiantata

"Fallanze": le piante morte o quelle coi difetti indicati nel precedente punto.

"Primo anno": la stagione vegetativa successiva alla messa a dimore delle piante, anche in caso di risarcimenti;

Soglie minime:

a) impianti di tipologia A:

- primi 5 anni: presenza di almeno 800 piante vitali/ettaro;
- dal 6° al 12° anno: presenza di almeno 700 piante vitali/ettaro;
- dal 13° al 15° anno: almeno 550 piante vitali/ettaro.

Nel computo delle piante vitali si possono conteggiare anche eventuali piante nate per rinnovazione naturale presenti nell'impianto, purché:

- appartengano alle specie autoctone riportate in allegato B;
- abbiano un'altezza simile a quella delle piante messe a dimora o siano alte almeno 200 cm.

b) impianti di tipologia B:

- per le piante principali e "accessorie paracadute" (secondarie): densità del soprassuolo arboreo di almeno il 75% della densità del popolamento a 15 anni, prevista dal progetto o piano colturale. In assenza di previsione, densità di almeno 110 piante vitali/ettaro nei primi cinque anni di impegno e 82 piante⁶² vitali/ettaro nel restante periodo. Nel caso di "doppia pianta", si conteggia un solo esemplare per coppia.
- per le piante accessorie: densità del soprassuolo arboreo di almeno il 65% della densità del popolamento corrispondente al sesto di impianto iniziale, nei primi cinque anni.

c) impianti di tipologia C: densità del soprassuolo arboreo di almeno:

⁶² n° 82 piante vitali per ettaro corrispondono ad un sesto di circa 11 m x 11 m.

- il 75% della densità colturale del popolamento, corrispondente al sesto di impianto iniziale, nei primi cinque anni;
- il 65% della densità colturale del popolamento, corrispondente al sesto di impianto iniziale, negli anni successivi.

d) impianti di tipologia D: densità del soprassuolo arboreo di almeno:

- il 75% della densità del popolamento corrispondente al sesto di impianto iniziale, nei primi 4 anni;
- il 65% della densità del popolamento corrispondente al sesto di impianto iniziale, nei successivi anni.

26.1.4 Definizione di fallimento dell'impianto

L'impianto⁶³, o parte di esso, **si considera fallito qualora** si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) la densità o il numero di piante presenti in un impianto è sceso anche una sola volta sotto le **"soglie minime"** indicate precedentemente e il beneficiario non ha provveduto, entro il 31 marzo successivo al verificarsi dell'evento, alla sostituzione delle **fallanze**.
- 2) la densità o il numero di piante presenti in un impianto è sceso sotto le "soglie minime" indicate di seguito **per due volte** nell'arco del periodo di impegno.

26.2 Penalità per ritardo nella presentazione della domanda di pagamento dei premi

La domanda di pagamento deve essere presentata entro i termini previsti per la domanda unica di pagamento, ossia il 15 maggio di ogni anno. Inoltre, salvo casi di forza maggiore previsti dal Manuale OPR:

- a) se essa viene presentata dopo il 15 maggio, si applica la penalità dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo calcolata sull'ammontare complessivo degli aiuti di manutenzione e di mancato reddito;
- b) se essa viene presentata con oltre 25 giorni di calendario di ritardo dal 15 maggio, si perde il diritto a percepire gli aiuti di manutenzione e di mancato reddito per l'anno corrente e inoltre la provincia effettua un controllo in loco sull'impianto finanziato nel corso dell'anno.

A seguito del controllo:

- in caso di inadempimenti di impegni principali, si applicano le penalità previste nel paragrafo 26.1.1
- in caso di inadempimenti di impegni secondari, si applicano le penalità previste nel paragrafo 26.3.2, che si applicano sui premi che saranno percepiti nell'anno successivo.

26.3 Impegni secondari

26.3.1 Quali sono gli impegni secondari

- 1) **Inviare alla provincia la denuncia di intervento** (paragrafo 27) **nei casi indicati** nelle presenti disposizioni attuative.
- 2) **Comunicare⁶⁴ per iscritto alla provincia la presenza di fallanze** qualora superiori al 5% delle piante.
- 3) **Sostituire le fallanze entro il 31 marzo successivo al verificarsi dell'evento.** L'obbligo esiste solo nel periodo indicato nella tabella seguente. Per la tipologia B, le percentuali sono calcolate separatamente fra piante principali, accessorie paracadute (secondarie) e accessorie.

Quando è obbligatorio sostituire le fallanze			
tipologia A	primi 3 anni (obbligo di sostituzione con mortalità > 10%)	4° o 5° anno (obbligo di sostituzione con mortalità > 15%)	6° o 7° anno (obbligo di sostituzione con mortalità > 20%)
tipologia B	primi 3 anni (obbligo di sostituzione con mortalità > 10%)	4° o 5° anno (obbligo di sostituzione con mortalità > 15%)	6° o 7° anno (obbligo di sostituzione con mortalità > 20%)
tipologia C	primi 3 anni (obbligo di sostituzione con mortalità > 10%)	4° o 5° anno (obbligo di sostituzione con mortalità > 15%)	6° o 7° anno (obbligo di sostituzione con mortalità > 20%)
tipologia D	1° anno con mortalità > 10%	2° anno con mortalità > 10%	3° anno con mortalità > 10%

⁶³ Qualora l'impianto sia costituito da due o più corpi distinti, ai fini della decadenza questo si considera come unica superficie aggregata.

⁶⁴ Ovviamente, nel caso in cui il beneficiario interverrà per la sostituzione della fallanze, la comunicazione potrà essere fatta nell'ambito della "denuncia di intervento" (paragrafo 28), purché entro il periodo di tempo indicato in questo paragrafo.

- 4) **Lottare contro le infestanti**⁶⁵: mediante sfalci, fresature ed altre tecniche di lavorazione superficiale del terreno, oppure mediante pacciamature o diserbo chimico⁶⁶. Al momento del sopralluogo il terreno deve presentarsi libero dalle infestanti oppure devono avere una presenza tale da non compromettere la crescita e lo sviluppo ottimale degli alberi. L'obbligo esiste solo nel periodo indicato nella tabella seguente.

Quando è obbligatoria la lotta alle infestanti	
tipologia A	Fino al 6° anno
tipologia B	Fino all' 8° anno
tipologia C	Fino al 3° anno dall'impianto e fino al 2° anno successivo alla ceduzione
tipologia D	Fino al 5° anno

- 5) **Effettuare potature**⁶⁷ **di formazione e di allevamento**. L'obbligo esiste solo nel periodo indicato nella tabella seguente. Per la tipologia A, l'impegno è necessario qualora previsto dal piano colturale o imposto dalla provincia. Per la tipologia B, l'impegno è necessario solo sulle piante principali e accessorie paracadute (secondarie).

Quando sono obbligatorie le potature di formazione e allevamento	
tipologia A	Fino al 7° anno
tipologia B	Fino al 10° anno
tipologia C	impegno non previsto
tipologia D	Fino al 5° anno

- 6) **Effettuare la lotta fitosanitaria**: l'obbligo esiste solo nei casi indicati nella tabella seguente. Salvo i casi in cui il Servizio Fitosanitario imponga la "lotta obbligatoria", l'intervento può essere omesso se il beneficiario dimostra con precisione che i danni sono inferiori alla soglia economica di intervento.

Quando è obbligatoria la lotta fitosanitaria		
	tipologia A	tipologie B, C e D
contro avversità che normalmente conducono alla morte delle piante	SI	SI
contro avversità per le quali è imposta la lotta obbligatoria	SI	SI
contro avversità che normalmente causano il deperimento del legname ricavabile	NO	SI
contro avversità che normalmente limitano l'accrescimento delle piante	NO	SI

- 7) **Effettuare sfolli e diradamenti**⁶⁸: l'obbligo esiste solo per le tipologie A e B nei casi indicati nella tabella seguente. Nel caso di impianti di tipologia A (bosco permanente), sfolli e diradamenti devono esse-

⁶⁵ Sono definite **infestanti** le specie erbacee, arbustive ed arboree che nascono spontaneamente nell'impianto e che ostacolano, direttamente o indirettamente, la crescita e lo sviluppo del popolamento. Nel caso specifico degli imboschimenti, le specie arbustive ed arboree che nascono spontaneamente nell'impianto sono da conteggiare non come infestanti, ma come "rinnovazione naturale" purché appartengano a specie autoctone o a specie esotiche utilizzate nell'impianto in questione. Potranno comunque essere eliminate con gli sfolli o i diradamenti, se si ritiene che la loro presenza sia superflua o dannosa.

⁶⁶ I principi attivi e i prodotti devono essere registrati ed autorizzati sulle colture in esame. Sono vietati per la tipologia A (bosco).

⁶⁷ Le potature devono essere effettuate con molta cura, in quanto la loro mancata o – spesso peggio – cattiva esecuzione può compromettere la piantagione, facendola fallire. In particolare, la potatura negli impianti di tipologia B deve essere fatta seguendo le tecniche dell'arboricoltura da legno, tecniche che sono molto diverse non solo da quelle usate per le piante da frutto, ma anche da quelle usate per i cloni di pioppo. Presso le province i beneficiari degli impianti di tipologia A e B possono ritirare gratuitamente, fino ad esaurimento delle scorte, un DVD prodotto dalle Regioni Lombardia e Piemonte che insegna agli agricoltori, con parole semplici, come fare le potature negli impianti per poter ottenere legname di qualità.

⁶⁸ In selvicoltura si definiscono **sfolli** i tagli di parte delle piante del popolamento effettuati per lo più con semplici criteri di riduzione del numero dei soggetti, senza una particolare valutazione delle singole piante. Di norma gli sfolli si effettuano nei popolamenti molto giovani, con piante poco differenziate per crescita e conformazione. Si definiscono **diradamenti** i tagli effettuati in base ad accurati criteri di selezione, valutando con precisione le caratteristiche delle singole piante e scegliendo con cura quelle da abbattere. Si effettuano di norma nei popolamenti già abbastanza cresciuti, in cui i singoli soggetti si sono già differenziati per crescita o conformazione.

re preceduti dalla presentazione della denuncia di taglio colturale di bosco attraverso la procedura informatizzata (indirizzo internet attuale www.agricoltura.regione.lombardia.it/taglio).

Quando sono obbligatori sfolli e diradamenti		
	tipologia A	tipologia B
Quando la chioma degli alberi principali e/o alberi secondari è presente solo sul terzo superiore della chioma	SI	SI
Quando la chioma degli alberi principali e/o alberi secondari è presente solo sulla metà superiore della chioma	SI	SI
Quando la chioma degli alberi principali e/o alberi secondari si toccano	NO	SI

8) **Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato.** Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 1 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali"

9) **Rispettare le ulteriori prescrizioni** (es. irrigazioni di soccorso, concimazioni, ecc.):

- previste nel piano delle manutenzioni;
- impartite dalle province in sede di accertamento finale dei lavori (collaudo) o durante i successivi controlli;
- impartite dalle province a seguito di denuncia di intervento.

26.3.2 Penalità per mancato rispetto di impegni secondari

Le **penalità** sono così calcolate:

- nel caso in cui il beneficiario abbia diritto a ricevere gli aiuti per la manutenzione o il mancato reddito, in una riduzione percentuale degli aiuti di manutenzione e di mancato reddito per l'annualità in esame. Tali percentuali saranno definite in dettaglio da un apposito manuale
- nel caso in cui il beneficiario **non** abbia diritto a ricevere gli aiuti per la manutenzione o il mancato reddito, in una restituzione percentuale del contributo per le spese di impianto già erogato. Tali percentuali saranno definite in dettaglio da un apposito manuale.

La mancata presentazione della denuncia di taglio in caso di esecuzione di sfolli e diradamenti⁶⁹ nel caso di impianti di tipologia A (bosco permanente) comporta anche l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 23 della l.r. 27/2004.

27) DENUNCIA DI INTERVENTO

Per eseguire un intervento non previsto nel crono-programma quinquennale inserito nel progetto di impianto e negli altri casi specificatamente previsti dalle presenti disposizioni attuative, compresa in ogni caso la sostituzione delle fallanze anche se già prevista nel crono-programma, il beneficiario deve inviare una "**denuncia di intervento**" alla Provincia di competenza, chiedendo il permesso per eseguire l'intervento in esame. Alla "denuncia di intervento" deve essere allegata una relazione che indichi dettagliatamente le modalità tecniche di azione.

Entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della denuncia di intervento la Provincia risponde al richiedente:

- a) inviandogli una comunicazione di "nulla osta",
- b) oppure vietando totalmente o parzialmente gli interventi colturali oggetto di denuncia
- c) oppure impartendo differenti modalità di realizzazione degli interventi denunciati.

Il "nulla osta" si intende ottenuto qualora la Provincia, entro 20 giorni dal ricevimento della denuncia, non comunichi alcunché al beneficiario.

⁶⁹ In selvicoltura si definiscono **sfolli** i tagli di parte delle piante del popolamento effettuati per lo più con semplici criteri di riduzione del numero dei soggetti, senza una particolare valutazione delle singole piante. Di norma gli sfolli si effettuano nei popolamenti molto giovani, con piante poco differenziate per crescita e conformazione. Si definiscono **diradamenti** i tagli effettuati in base ad accurati criteri di selezione, valutando con precisione le caratteristiche delle singole piante e scegliendo con cura quelle da abbattere. Si effettuano di norma nei popolamenti già abbastanza cresciuti, in cui i singoli soggetti si sono già differenziati per crescita o conformazione.

28) RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalle province, dall'Organismo Pagatore Regionale e dalla Direzione Generale Agricoltura è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

28.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato è data facoltà di esperire tre forme alternative di ricorso, come di seguito indicato:

1. ricorso gerarchico alla Regione Lombardia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione⁷⁰, che deve risolversi:
 - di norma entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente;
 - non oltre i 90 giorni, allorquando la Regione, stimando inconsistenti le ragioni del ricorso, si avvale del silenzio-diniego, senza fornire alcuna comunicazione al ricorrente;
2. ricorso giurisdizionale al TAR competente:
 - entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione,
 - non oltre i 60 giorni successivi al termine ultimo dei 90 giorni considerati per l'operatività del silenzio-diniego, di cui al secondo alinea del precedente punto 1.;
3. ricorso al Capo dello Stato **entro 120 giorni** dal ricevimento della comunicazione.

28.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire i seguenti ricorsi:

1. ricorso gerarchico alla Regione Lombardia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione⁷¹, che deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente; trascorsi i 90 giorni e in assenza di comunicazione da parte della Regione, opera il silenzio diniego e, pertanto, il ricorso si intende respinto;
2. ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

29) SANZIONI

L'applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel "Manuale OPR" Parte III.

30) INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

⁷⁰ai sensi della l.r. 11/1998 art. 3 - comma 1 – così come modificato dalla l.r. 15/2002 - art.11 - comma 4.

⁷¹ai sensi della l.r. 11/1998 art. 3 - comma 1 – così come modificato dalla l.r. 15/2002 - art.11 - comma 4.

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali"

Il beneficiario ha l'obbligo di informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso azioni specifiche correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato.

Per le azioni specifiche si rimanda al capitolo 1 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali"

31) RIEPILOGO TEMPISTICA (CRONO-PROGRAMMA)

CRONO - PROGRAMMA	1° periodo	2° periodo	3° periodo	4° periodo	5° periodo	6° periodo
	giorno di pubblicazione sul BURL del presente bando					
Apertura periodo		15/04/2008	03/02/2009	02/02/2010	01/02/2011	01/02/2012
Chiusura periodo	14/04/2008	02/02/2009	01/02/2010	31/01/2011	31/01/2012	04/02/2013
Presentazione documentazione alla Provincia: entro 10 giorni dalla conferma della domanda a SIARL e comunque entro il:	24/04/2008	12/02/2009	11/02/2010	10/02/2011	10/02/2012	14/02/2013
Termine entro cui realizzare l'impianto per ottenere un punteggio extra di priorità (per le sole tipologie C e D)	31/03/2008	31/03/2009	31/03/2010	31/03/2011	31/03/2012	31/03/2013
Termine per invio alla Regione delle graduatorie (entro tale date devono essere terminate le istruttorie, compresi i riesami)	01/07/2008	09/06/2009	09/06/2010	09/06/2011	11/06/2012	10/06/2013
Termine entro cui la Regione ripartisce i fondi alle Province	21/07/2008	15/07/2009	15/07/2010	15/07/2011	16/07/2012	12/07/2013
Termine per la pubblicazione sull'albo pretorio provinciale dell'elenco dei richiedenti ammessi a finanziamento	07/08/2008	31/07/2009	30/07/2010	29/08/2011	31/07/2012	31/07/2013
Fine dei lavori (salvo proroghe)	31/03/2009	31/03/2010	31/03/2011	31/03/2012	01/04/2013	01/04/2014
Fine collaudi e invio elenchi liquidazione (salvo proroghe)	01/10/2009	01/10/2010	03/10/2011	01/10/2012	01/10/2013	01/10/2014

32) MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il competente dirigente, con proprio provvedimento, può modificare o integrare le presenti disposizioni, per motivi tecnici o legati alle disponibilità finanziarie, in particolare:

- modificando il crono-programma dei periodi;
- prevedendo ulteriori periodi o eliminandone alcuni;
- limitando l'apertura delle domande solo ad alcune tipologie di intervento.

Non possono essere modificate con provvedimento del competente dirigente solamente le parti definite dalle Disposizioni Attuative Quadro approvate con deliberazione di Giunta regionale.

33) RIFERIMENTI NORMATIVI E RIMANDO AL MANUALE OPR

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari⁷² alla base delle presenti disposizioni attuative:

- Titolo IV, Capo I, Sezione II, Sottosezione II, Articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Capo III, sezione 1, sottosezione 2, art. 31 del Regolamento (CE) N. 1974/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.

⁷² La normativa europea è rintracciabile sul sito <http://eur-lex.europa.eu> e quella regionale sul sito <http://www.regione.lombardia.it>

1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché Paragrafo 5.3.2.2.1 dell'allegato III dello stesso regolamento.

- manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale.

Per tutto quanto non indicato nel presente documento, si fa riferimento al manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale.

Allegato A – Elenco comuni classificati “pianura” o “collina” da ISTAT

Come riportato nel paragrafo 5 “localizzazione degli interventi”, questi ultimi devono essere realizzati in Lombardia nei seguenti territori:

- interventi di tipologia A e B: nel territorio dei comuni classificati di “pianura” o di “collina” dall’ISTAT.
- interventi di tipologia C e D: nel territorio dei comuni classificati di “pianura” dall’ISTAT.

Provincia di Bergamo

Sono classificati “pianura” i seguenti comuni: ANTEGNATE, ARCENE, ARZAGO D'ADDA, AZZANO SAN PAOLO, AGNATICA, BARBATA, BARIANO, BOLGARE, BOLTIERE, BONATE SOPRA, BONATE SOTTO, BOTTANUCO, BREMBATE, BREMBATE DI SOPRA, BRIGNANO GERA D'ADDA, BRUSAPORTO, CALCINATE, CALCIO, CALUSCO D'ADDA, CALVENZANO, CANONICA D'ADDA, CAPRIATE SAN GERVASO, CARAVAGGIO, CASIRATE D'ADDA, CASTEL ROZZONE, CAVERNAGO, CHIGNOLO D'ISOLA, CISERANO, CIVIDATE AL PIANO, COLOGNO AL SERIO, COMUN NUOVO, CORTENUOVA, COSTA DI MEZZATE, COVO, CURNO, DALMINE, FARA GERA D'ADDA, FARA OLIVANA CON SOLA, FILAGO, FONTANELLA, FORNOVO SAN GIOVANNI, GHISALBA, GORLE, GRASSOBIO, ISSO, LALLIO, LEVATE, LURANO, MADONE, MARTINENGO, MEDOLAGO, MISANO DI GERA D'ADDA, MONTELLO, MORENGO, MORNICO AL SERIO, MOZZANICA, MOZZO, ORIO AL SERIO, OSIO SOPRA, OSIO SOTTO, PAGAZZANO, PALOSCO, PEDRENGO, POGNANO, PONTE SAN PIETRO, PONTIROLO NUOVO, PRESEZZO, PUMENENGO, ROMANO DI LOMBARDIA, SERIATE, SOLZA, SPIRANO, STEZZANO, SUISIO, TEGATE, TERNO D'ISOLA, TORRE PALLAVICINA, TREVIGLIO, TREVILOLO, URGANO, VALBREMBO, VERDELLINO, VERDELLO, ZANICA

Sono classificati “collina” i seguenti comuni: ALBANO SANT'ALESSANDRO, ALME', ALMENNO SAN BARTOLOMEO, ALMENNO SAN SALVATORE, ALZANO LOMBARDO, AMBIVERE, BARZANA, BERGAMO, CAPRINO BERGAMASCO, CAROBIO DEGLI ANGELI, CARVICO, CASTELLI CALEPIO, CENATE SOPRA, CENATE SOTTO, CHIUDUNO, CISANO BERGAMASCO, CREDARO, ENTRATICO, FORESTO SPARSO, GANDOSSO, GORLAGO, GRUMELLO DEL MONTE, MAPELLO, NEMBRO, PALADINA, PALAZZAGO, PONTERANICA, PONTIDA, RANICA SAN PAOLO D'ARGON, SARNICO, SCANZOROSCIATE, SORISOLE, SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXII, TORRE BOLDONE, TORRE DE' ROVERI, TRESORE BALNEARIO, VILLA D'ADDA, VILLA D'ALME', VILLA DI SERIO, VILLONGO, ZANDOBBIO.

Tutti i restanti comuni sono classificati “montagna”.

Provincia di Brescia

Sono classificati “pianura” i seguenti comuni: ACQUAFREDDA, ALFIANELLO, AZZANO MELLA, BAGNOLO MELLA, BARBARIGA, BASSANO BRESCIANO, BEDIZZOLE, BERLINGO, BORGO, SAN GIACOMO, BORGOSATOLLO, BRANDICO, CALCINATO, CALVISANO, CAPRIANO DEL COLLE, CARPENEDOLO, CASTEGNATO, CASTELCOVATI, CASTENEDOLO, CASTREZZATO, CAZZAGO SAN MARTINO, CHIARI, CIGOLE, COCCAGLIO, COLOGNE, COMEZANO-CIZZAGO, CORZANO DELLO FIESSE, FLERO, GAMBARA, GHEDI, GOTTOLONGO, ISORELLA, LENO, LOGRATO, LONGHENA, MACLODIO, MAIRANO, MANERBIO, MAZZANO, MILZANO, MONTICHIARI, MONTIRONE, OFFLAGA, ORZINUOVI, ORZIVECCHI, OSPITALETTO, PADERNO FRANCIACORTA, PALAZZOLO SULL'OGLIO, PAVONE DEL MELLA, SAN PAOLO, POMPIANO, PONCARALE, PONTEVICO, PONTOGGIO, PRALBOINO, QUINZANO D'OGLIO, REMEDELLO, ROCCAFRANCA, RONCADELLE, ROVATO, RUDIANO, SAN GERVASIO BRESCIANO, SENIGA, TORBOLE CASAGLIA, TRAVAGLIATO, TRENZANO, URAGO D'OGLIO, VEROLANUOVA, VEROLAVECCHIA, VILLACHIARA, VISANO

Sono classificati “collina” i seguenti comuni: ADRO, BOTTICINO, BRESCIA, CALVAGESE DELLA RIVIERA, CAPRIOLO, CASTEL MELLA, CELLATICA, COLLEBEATO, CONCESIO, CORTE FRANCA, DESENZANO DEL GARDA, ERBUSCO, GAVARDO, GUSSAGO, LONATO, MANERBA DEL GARDA, MONIGA DEL GARDA, MONTICELLI BRUSATI, MUSCOLINE, NUVOLENTI, NUVOLERA, OME, PADENGHE SUL GARDA, PAITONE, PARATICO, PASSIRANO, POLPENAZZE DEL GARDA, POZZOLENGO, PREVALLE, PROVAGLIO D'ISEO, PUEGNAGO SUL GARDA, REZZATO, RODENGO-SAIANO, ROE' VOLCIANO, SALO', SAN FELICE DEL BENACO, SAN ZENO NAVIGLIO, SIRMIONE, SOIANO DEL LAGO, VILLANUOVA SUL CLISI,

Tutti i restanti comuni sono classificati “montagna”.

Provincia di Como

Sono classificati “pianura” i seguenti comuni: REGNANO, BULGAROGROSSO, CADORAGO, CARBONATE, CIRIMIDO, FENEGRO', GUANZATE, LIMIDO COMASCO, LOCATE VARESINO, LOMAZZO, LURAGO MARINONE, MOZZATE, ROVELLASCA, ROVELLO PORRO, TURATE, VENIANO

Sono classificati "collina" i seguenti comuni: . ALBIOLO, ALSERIO, ALZATE BRIANZA, ANZANO DEL PARCO, APPIANO GENTILE, AROSIO, BEREGAZZO CON FIGLIARO, BINAGO, BIZZARONE, BRENNA, CABIATE, CAGNO, CANTU', CAPIAGO INTIMIANO, CARIMATE, CARUGO, CASNATE CON BERNATE, CASSINA RIZZARDI, CASTELMARTE, CASTELNUOVO BOZZENTE, CAVALLASCA, CERMENATE, COMO, CUCCIAGO, DREZZO, ERBA, EUPILIO, FALOPPIO, FIGINO SERENZA, FINO MORNASCO, GIRONICO, GRANDATE, INVERIGO, LAMBRUGO, LIPOMO, LONGONE AL SEGRINO, LUISAGO, LURAGO D'ERBA, LURATE CACCIVIO, MARIANO COMENSE, MERONE, MONGUZZO, MONTANO LUCINO, MONTORFANO, NOVEDRATE, OLGIATE COMASCO, OLTRONA DI SAN MAMETTE, ORSENIGO, PARE', PROSERPIO, PUSIANO, RODERO, RONAGO, SAN FERMO DELLA BATTAGLIA, SENNA COMASCO, SOLBIATE, UGGIATE TREVANO, VALMOREA, VERTEMATE CON MINOPRIO, VILLA GUARDIA

Tutti i restanti comuni sono classificati "montagna".

Provincia di Lecco

Nessun comune è classificato "pianura".

Sono classificati "collina" i seguenti comuni: AIRUNO, ANNONE DI BRIANZA, BARZAGO, BARZANO', BOSISIO PARINI, BRIVIO, BULCIAGO, CALCO, CALOLZIOCORTE, CASATENOVO, CASSAGO BRIANZA, CASTELLO DI BRIANZA, CERNUSCO LOMBARDO, CESANA BRIANZA, CIVATE, COLLE BRIANZA, COSTA MASNAGA, CREMELLA, DOLZAGO, ELLO, GALBIATE, GARBAGNATE MONASTERO, GARLATE, IMBERSAGO, LOMAGNA, MERATE, MISSAGLIA, MOLTEÑO, MONTE MARENZO, MONTEVECCHIA, MONTICELLO BRIANZA, NIBIONNO, OGGIONO, OLGIATE MOLGORA, OLGINATE, OSNAGO, PADERNO D'ADDA, PEREGO, PESCATO, ROBBIATE, ROGENO, ROVAGNATE, SANTA MARIA HOE', SIRONE, SIRTORI, SUELLO, VALGREGHENTINO, VERCURAGO, VERDERIO INFERIORE, VERDERIO SUPERIORE, VIGANO'.

Tutti i restanti comuni sono classificati "montagna".

Provincia di Lodi

Tutti i comuni sono classificati "pianura".

Provincia di Mantova

Tutti i comuni sono classificati "pianura", tranne i seguenti, che sono classificati "collina": CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, CAVRIANA, MONZAMBANO, PONTI SUL MINCIO, SOLFERINO, VOLTA MANTOVANA.

Provincia di Milano

Tutti i comuni, compreso San Colombano al Lambro, sono classificati "pianura", tranne i seguenti, che sono classificati "collina": BESANA IN BRIANZA, BRIOSCO, CAMPARADA, CARATE BRIANZA, CORREZZANA, GIUSSANO, LESMO, RENATE, TRIUGGIO, USMATE VELATE, VEDUGGIO CON COLZANO, VERANO BRIANZA.

Provincia di Pavia

Sono classificati "pianura" i seguenti comuni: ALAGNA, ALBAREDO ARNABOLDI, ALBONESE, ALBUZZANO, ARENA PO, BADIA PAVESE, BARBIANELLO, BASCAPE', BASTIDA DE' DOSSI, BASTIDA PANCARANA, BATTUDA, BELGIOIOSO, BEREGUARDO, BORGARELLO, BORGO SAN SIRO, BORNASCO, BREME, BRESSANA BOTTARONE, BRONI, CAMPOSPINOSO, CANDIA LOMELLINA, CARBONARA AL TICINO, CASANOVA LONATI, CASATISMA, CASEI GEROLA, CASORATE PRIMO, CASSOLNOVO, CASTELLETTO DI BRANDUZZO, CASTELLO D'AGOGNA, CASTELNOVETTO, CAVA MANARA, CERANOVA, CERETTO LOMELLINA, CERGNAGO, CERTOSA DI PAVIA, CERVESINA, CHIGNOLO PO, CILAVEGNA, CONFENZA, COPIANO, CORANA, CORNALE, CORTEOLONA, COSTA DE' NOBILI, COZZO, CURA CARPIGNANO, DORNO, FERRERA ERBOGNONE, FILIGHERA, FRASCAROLO, GALLIAVOLA, GAMBARANA, GAMBOLO', GARLASCO, GENZONE, GERENZAGO, GIUSSAGO, GRAVELLONA LOMELLINA, GROPELLO CAIROLI, INVERNO E MONTELEONE, LANDRIANO, LANGOSCO, LARDIRAGO, LINAROLO, LOMELLO, LUNGAVILLA, MAGHERNO, MARCIGNAGO, MARZANO, MEDE, MEZZANA BIGLI, MEZZANA RABATTONE, MEZZANINO, MIRADOLO TERME, MONTICELLI PAVESE, MORTARA, NICORVO, OLEVANO DI LOMELLINA, OTTOBIANO, PALESTRO, PANCARANA, PARONA, PAVIA, PIEVE ALBIGNOLA, PIEVE DEL CAIRO, PIEVE PORTO MORONE, PINAROLO PO, PIZZALE, PORTALBERA, REA, ROBBIO LOMELLINA, ROBECCO PAVESE, ROGNANO, RONCARO, ROSASCO, SAN CIPRIANO PO, SAN GENESIO ED UNITI, SAN GIORGIO DI LOMELLINA, SAN MARTINO SICCOMARIO, SANNAZZARO DE' BURGONDI, SANTA CRISTINA E BISSONE, SANT'ALESSIO CON VIALONE, SANT'ANGELO LOMELLINA, SAN ZENONE AL PO, SARTIRANA LO-

MELLINA, SCALDASOLE, SEMIANA, SILVANO PIETRA, SIZIANO, SOMMO, SPESSA, SUARDI, TORRE BERETTI E CASTELLARO, TORRE D'ARESE, TORRE DE' NEGRI, TORRE D'ISOLA, TORREVECCHIA PIA, TRAVACO' SICCOMARIO, TRIVOLZIO, TROMELLO, TROVO, VALEGGIO, VALLE LOMELLINA, VALLE SALIMBENE, VELEZZO LOMELLINA, VELLEZZO BELLINI, VERRETTO, VERRUA PO, VIDIGULFO, VIGEVANO, VILLA BISCOSSI, VILLANOVA D'ARDENGLI, VILLANTERIO, VISTARINO, VOGHERA, ZECCONE, ZEME, ZERBO, ZERBOLO', ZINASCIO.

Sono classificati "collina" i seguenti comuni: BORGIO PRIOLO, BORGORATTO MORMOROLO, BOSNASCO, CALVIGNANO, CANEVINO, CANNETO PAVESE, CASTANA, CASTEGGIO, CECIMA, CIGOGNOLA, CODEVILLA, CORVINO SAN QUIRICO, FORTUNAGO, GODIASCO, GOLFERENZO, LIRIO, MONTALTO PAVESE, MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA, MONTECALVO VERSIGGIA, MONTESCANO, MONTESEGALE, MONTU' BECCARIA, MORNICO LOSANA, OLIVA GESSI, PIETRA DE' GIORGI, PONTE NIZZA, REDAVALLE, RETORBIDO, RIVANAZZANO, ROCCA DE' GIORGI, ROCCA SUSELLA, ROVESCALA, RUINO, SAN DAMIANO AL COLLE, SANTA GIULIETTA, SANTA MARIA DELLA VERSA, STRADELLA, TORRAZZA COSTE, TORRICELLA VERZATE, VOLPARA, ZENEVREDO.

Tutti i restanti comuni sono classificati "montagna".

Provincia di Sondrio

Nessun comune è classificato "pianura" o "collina" e pertanto la presente misura non si applica in questa provincia.

Provincia di Varese

Sono classificati "pianura" i seguenti comuni: BUSTO ARSIZIO, CARDANO AL CAMPO, CARONNO PERTUSELLA, CASORATE SEMPIONE, CASTELLANZA, CISLAGO, FAGNANO OLONA, FERNO, GALLARATE, GERENZANO, GORLA MAGGIORE, GORLA MINORE, LONATE POZZOLO, MARNATE, OLGiate OLONA, ORIGGIO, SAMARATE, SARONNO, SOLBIATE OLONA, SOMMA LOMBARDO, UBOLDO, VIZZOLA TICINO

Sono classificati "collina" i seguenti comuni: ALBIZZATE, ANGERA, ARSAGO SEPRIO, AZZATE, BARDELLO, BESNATE, BESOZZO, BIANDRONNO, BODIO LOMNAGO, BREBBIA, BREGANO, BRUNELLO, BUGUGGIATE, CADREZZATE, CAIRATE, CANTELLO, CARAVATE, CARNAGO, CARONNO VARESINO, CASALE LITTA, CASCIAGO, CASSANO MAGNAGO, CASTELSEPRIO, CASTIGLIONE OLONA, CASTRONNO, CAVARIA CON PREMEZZO, CAZZAGO BRABBIA, CLIVIO, COCQUIO-TREVISAGO, COMABBIO, CROSIO DELLA VALLE, DAVERIO, GALLIATE LOMBARDO, GAVIRATE, GAZZADA SCHIANNO, GEMONIO, GOLASECCA, GORNATE OLONA, INARZO, INDUNO OLONA, ISPRÀ, JERAGO CON ORAGO, LAVENO-MOMBELLO, LEGGIUNO, LONATE CEPPINO, LOZZA, MALGESSO, MALNATE, MERCALLO, MONVALLE, MORAZZONE, MORNAGO, OGGIONA CON SANTO STEFANO, OSMATE LENTATE, RANCO, SESTO CALENDE, SOLBIATE ARNO, SUMIRAGO, TAINO, TERNATE, TRADATE, TRAVEDONA-MONATE, VARANO BORGHI, VARESE, VEDANO OLONA, VENEGONO INFERIORE, VENEGONO SUPERIORE, VERGIATE, SANGIANO

Tutti i restanti comuni sono classificati "montagna".

Allegato B – Specie utilizzabili per le tipologie A e B

Possono essere utilizzate solo le specie indicate nella seguente tabella, con le limitazioni indicate nella colonna "note". Il riferimento è ai distretti o regioni forestali indicate nella "carta forestale della Lombardia"

Nome italiano	Nome scientifico	habitus	Utilizzabile per la tipologia A?	Utilizzabile per la tipologia B?
Abete bianco	Abies alba Miller	albero	Non utilizzabile	Non utilizzabile
Acer campestre, Op-pio	Acer campestre L.	albero	SI	Solo come accessoria
Acer riccio	Acer platanoides L.	albero	SI, solo in "collina"	Anche principale o "accessoria paracadute", solo in "collina"
Acer di monte	Acer pseudoplatanus L.	albero	SI, solo in collina e nel distretto "pianalto" e "avanalpico"	Anche principale o "accessoria paracadute", solo in collina e nel distretto "pianalto" e "avanalpico"
Ontano nero	Alnus glutinosa (L.) Gaertner	albero	SI	Solo come accessoria
Betulla verrucosa	Betula pendula Roth	albero	SI, solo in collina e nel distretto "pianalto"	Non utilizzabile
Carpino bianco	Carpinus betulus L.	albero	SI	Come principale, "accessoria paracadute"

				te" o accessoria
Castagno	Castanea sativa Miller	albero	SI, solo in collina e nel distretto "pianalto" e "avanalpico"	Non utilizzabile
Bagolaro	Celtis australis L.	albero	SI, massimo 5% delle piante	Solo come accessoria
Faggio	Fagus sylvatica L.	albero	SI, solo in "collina"	Non utilizzabile
Frassino maggiore	Fraxinus excelsior L.	albero	SI	Anche principale o "accessoria paracadute"
Orniello	Fraxinus ornus L.	albero	SI, solo in "collina"	Solo come accessoria, solo in "collina"
Frassino meridionale	Fraxinus oxycarpa Bieb.	albero	SI, solo in "collina"	Anche principale o "accessoria paracadute"
Noce comune	Juglans regia L.	albero	SI, massimo 5% delle piante	Anche principale o "accessoria paracadute"
Larice europeo, l. comune	Larix decidua Miller	albero	Non utilizzabile	Non utilizzabile
Carpino nero	Ostrya carpinifolia Scop.	albero	SI, solo in "collina"	Solo come accessoria
Abete rosso - Peccio	Picea excelsa (Lam.) Link (P.abies)	albero	Non utilizzabile	Non utilizzabile
Pino Cembro	Pinus cembra L.	albero	Non utilizzabile	Non utilizzabile
Pino nero, Pino austriaco	Pinus nigra Arnold, P. austriaca Host	albero	Non utilizzabile	Non utilizzabile
Pino silvestre	Pinus sylvestris L.	albero	SI, solo in "collina" e nel distretto "pianalto"	Non utilizzabile
Pino mugo uncinato	Pinus uncinata Miller	albero	Non utilizzabile	Non utilizzabile
Platano orientale	Platanus orientalis L.	albero	SI	Come principale, "accessoria paracadute" o accessoria
Pioppo bianco, Gattice	Populus alba L.	albero	SI	Come principale, "accessoria paracadute" o accessoria
Pioppo gatterino	Populus canescens (Aiton) Sm.	albero	SI	Solo come accessoria
Pioppo nero	Populus nigra L.	albero	SI	Solo come accessoria
Pioppo tremolo	Populus tremula L.	albero	SI	Solo come accessoria
Pioppo (cloni)	Populus spp.	albero	Non utilizzabile	Solo come accessoria
Ciliegio selvatico	Prunus avium L.	albero	SI, massimo 5% delle piante	Anche principale o "accessoria paracadute"
Ciliegio a grappoli, Pado	Prunus padus L.	albero	SI	Solo come accessoria
Pero selvatico	Pyrus pyraeaster Burgsd.	albero	SI	Anche principale o "accessoria paracadute"
Cerro	Quercus cerris L.	albero	SI	Anche "accessoria paracadute"
Leccio	Quercus ilex L.	albero	SI, solo in "collina" e nel distretto "avanalpico", massimo 5% delle piante	Non utilizzabile
Rovere	Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.	albero	SI	Anche principale o "accessoria paracadute"
Roverella	Quercus pubescens Willd.	albero	SI	Solo come accessoria
Farnia	Quercus robur L.	albero	SI	Anche principale o "accessoria paracadute"
Robinia	Robinia pseudoacacia L.	albero	Non utilizzabile	Solo come accessoria
Salice bianco	Salix alba L.	albero	SI	Solo come accessoria
Salice fragile	Salix fragilis L.	albero	NO	Solo come accessoria
Sorbo montano	Sorbus aria (L.) Crantz	albero	Non utilizzabile	Solo come accessoria, solo in "collina"
Sorbo degli uccellatori	Sorbus aucuparia L.	albero	Non utilizzabile	Solo come accessoria, solo in "collina"
Ciavardello	Sorbus torminalis (L.) Crantz	albero	SI	Anche principale o "accessoria paracadute"
Tasso	Taxus baccata L.	albero	SI, massimo 5% delle piante	Non utilizzabile
Tiglio selvatico	Tilia cordata Miller	albero	SI	Anche principale o "accessoria paracadute"
Tiglio nostrano	Tilia platyphyllos Scop.	albero	SI	Anche principale o "accessoria paracadute"
Olmo montano	Ulmus glabra Hudson	albero	Non utilizzabile	Non utilizzabile
Olmo campestre	Ulmus minor Miller	albero	SI	Solo come accessoria
Ontano verde	Alnus viridis (Chaix) DC.	arbusto	Non utilizzabile	Non utilizzabile

Pero corvino	Amelanchier ovalis Medicus	arbusto	SI solo in "collina"	Solo come accessoria, solo in "collina"
Crespino	Berberis vulgaris I.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Corniolo	Cornus mas I.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Sanguinella	Cornus sanguinea I.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Nocciolo, Avellano	Corylus avellana I.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Biancospino selvatico	Crataegus monogyna Jacq.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Olivello	Eleagnus umbellata L.	arbusto	Non utilizzabile	Solo come accessoria
Fusaggine, Berretta da prete	Euonymus europaeus I.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Frangola	Frangula alnus Miller	arbusto	SI, solo in "collina" e nel distretto "pianalto"	Solo come accessoria
Agrifoglio	Ilex aquifolium I.	arbusto	SI	Solo come accessoria per delimitazione impianti
Ginepro comune	Juniperus communis I.	arbusto	SI, solo in "collina"	Non utilizzabile
Maggiociondolo alpino	Laburnum alpinum (Miller) Berchtold et	arbusto	Non utilizzabile	Non utilizzabile
Maggiociondolo	Laburnum anagyroides Medicus	arbusto	SI, solo in "collina"	Solo come accessoria
Ligustro	Ligustrum vulgare I.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Melo selvatico	Malus sylvestris Miller	arbusto	SI	Solo come accessoria
Pino mugo	Pinus mugo Turra	arbusto	Non utilizzabile	Non utilizzabile
Prugnolo	Prunus spinosa I.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Alaterno	Rhamnus alaternus I.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Ramno alpino	Rhamnus alpinus I.	arbusto	Non utilizzabile	Non utilizzabile
Spinocervino	Rhamnus catharticus I.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Rosa agreste	Rosa agrestis Savi	arbusto	SI	Solo come accessoria
Rosa arvensis	Rosa arvensis Hudson	arbusto	SI	Solo come accessoria
Rosa canina	Rosa canina I. sensu Bouleng.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Rosa gallica	Rosa gallica I.	arbusto	SI, solo in "collina"	Solo come accessoria, solo in "collina"
Rosa alpina	Rosa pendulina I.	arbusto	Non utilizzabile	Non utilizzabile,
Rosa rossa	Rosa rubiginosa I.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Rosa di San Giovanni	Rosa sempervirens I.	arbusto	Non utilizzabile	Non utilizzabile
Salice stipolato	Salix appendiculata Vill.	arbusto	Non utilizzabile	Non utilizzabile
Salice dorato	Salix aurita I.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Salicone	Salix caprea I.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Salice grigio	Salix cinerea I.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Salice cordato	Salix cordata Muhlenbg.	arbusto	Non utilizzabile	Non utilizzabile
Salice dafnoide, S. blu	Salix daphnoides Vill.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Salice ripaiolo, S. lano- so	Salix eleagnos Scop.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Salice odoroso	Salix pentandra I.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Salice rosso	Salix purpurea I.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Salice da ceste	Salix triandra I.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Salice da vimini, vinco	Salix viminalis I.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Sambuco nero	Sambucus nigra I.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Sambuco rosso	Sambucus racemosa I.	arbusto	Non utilizzabile	Non utilizzabile
Ginestra dei carbonai	Sarothamnus scoparius, Cytisus s. (L.)	arbusto	SI	Solo come accessoria
Ginestra odorosa	Spartium junceum I.	arbusto	Non utilizzabile	Non utilizzabile
Lantana	Viburnum lantana I.	arbusto	SI	Solo come accessoria
Pallon di maggio	Viburnum opulus I.	arbusto	SI	Solo come accessoria

Allegato C – Elenco prezzi

Il presente elenco prezzi è stato dichiarato conforme all'art. 53 del reg. CE 1974/2006 dal Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Agroalimentare e Ambientale dell'Università degli Studi di Milano.

Il presente elenco prezzi comprende anche le voci di "computo a copro" previste per i pioppeti e indicate nel paragrafo 11.5, voci ricavate in base alla lavorazioni ordinariamente eseguite in un pioppeto (voci 203, 207 – 1500 kg -, 209, fornitura pioppelle secondo voce, 211, 406).

Articolo	Descrizione	U. Mis.	Prezzo massimo ammissibile per i lavori in economia	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
100	OPERAZIONI PRELIMINARI			
101	Profilo pedologico eseguito mediante l'apertura di una buca di dimensioni idonee, effettuata con mezzo meccanico, comprese le analisi chimiche di cui al punto 102	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 671,40
102	Analisi chimica del terreno: tessitura, pH in acqua, pH in KCL, carbonati, calcare attivo, sostanza organica, azoto totale, cianuro, capacità di scambio cationico, Ca, Mg, K, P	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 129,11
200	OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO			
203	Preparazione andante del terreno mediante aratura del terreno eseguita con trattrice, fresatura e livellamento e ogni altra operazione idonea a preparare il terreno per l'impianto, escluso solo fornitura e spargimento di fertilizzanti e concimi	Ha	€ 171,00	€ 228,00
204	Fornitura di letame da altra azienda	q	E' necessario presentare la fattura	€ 2,25
205	Concimazione di fondo letamica, esclusa la fornitura del letame bovino maturo (almeno 500 q/ha), comprendente il carico, lo spargimento con l'ausilio di uno spandiletame azionato da trattrice e l'interramento	Ha	€ 193,67	€ 258,23
206	Concimazione di fondo letamica, compreso la fornitura del letame bovino maturo dalla propria azienda (almeno 500 q/ha), il carico, lo spargimento con l'ausilio di uno spandiletame azionato da trattrice e l'interramento	Ha	€ 646,62	€ 1.293,23
207	Fornitura di concime minerale (riferimento orientativo: NPK 15-15-15)	kg	E' necessario presentare la fattura	€ 0,35
208	Fornitura di ammendante organico	q	E' necessario presentare la fattura	€ 3,89
209	Concimazione organica o minerale di fondo, esclusa la fornitura del concime, compreso il carico e lo spargimento con l'ausilio di uno spandiconcime azionato da trattrice	Ha	€ 23,25	€ 31,00
210	Concimazione organica o minerale localizzata presso le piantine, escluso la fornitura del concime (se chimico, orientativamente con titolo NPK 15-15-15), il carico e lo spargimento con idonei mezzi. Voce di costo non applicabile per	n°	€ 0,06	€ 0,09

	talee o astoni			
211	Tracciamento meccanico del terreno (curvilineo o rettilineo) finalizzato alla posa delle piante	Ha	€ 192,50	€ 240,63
212	Movimenti di terra per diversificazione di habitat per la sola tipologia A, costituiti da sterri o riporti di almeno 0,50 metri rispetto al piano di campagna e fino a un metro dal piano di campagna, con pendenza delle scarpate di massimo 20%, formanti almeno una depressione profonda in media 50 cm interessante non meno del 10% della superficie dell'appezzamento (movimentazione minima di terra, 500 mc/ha)	Ha	€ 1.152,00	€ 1.440,00
300	FORNITURA DELLE PIANTINE			
301	Fornitura di piantine forestali a radice nuda di altezza compresa tra i 30 e i 100 centimetri	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 0,98
302	Fornitura di piantine forestali a radice nuda di altezza compresa tra i 101 e i 150 centimetri	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 1,48
303	Fornitura di piantine forestali a radice nuda di altezza compresa tra i 151 e i 200 centimetri	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 1,98
304	Fornitura di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i 15 e i 60 centimetri	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 1,08
305	Fornitura di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i 61 e i 100 centimetri	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 1,78
306	Fornitura di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i 101 e i 150 centimetri	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 2,48
307	Fornitura di pioppelle di 1 anno di qualsiasi clone per tipologie B e D	n°	€ 1,85	€ 2,18
308	Fornitura di pioppelle di 2 anni di qualsiasi clone per tipologie B e D	n°	€ 3,21	€ 3,78
309	Fornitura di talee con lunghezza fino a 50 cm per impianti di biomassa (tipologia C)	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 0,22
310	Fornitura di astoni per impianti di biomassa (tipologia C) lunghezza fino a 100 cm	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 0,98
311	Fornitura di astoni per impianti di biomassa (tipologia C) lunghezza oltre 100 cm	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 1,78
400	OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA			
401	Fornitura di diserbante antigermine, liquido o granulato, con idoneo principio attivo	litro	E' necessario presentare la fattura	€ 23,72

402	Diserbo antigerminello con l'uso di apposita trattrice, esclusa la fornitura di idoneo principio attivo	Ha	€ 39,42	€ 46,38
403	Messa a dimora di piantine in contenitore o a radice nuda con apertura manuale di buca "a fessura" in terreno mai lavorato, escluso la fornitura delle piante	n°	€ 1,89	€ 2,70
404	Messa a dimora di piantine in contenitore o a radice nuda con apertura manuale in terreno precedentemente lavorato, di buche di ridotte dimensioni, escluso la fornitura delle piante	n°	€ 0,45	€ 0,65
405	Messa a dimora di piantine in contenitore o a radice nuda con l'ausilio di una trivella montata su trattrice da 75 hp e apertura di buche profonde mediamente 40/50 centimetri e larghe 30/50 centimetri, escluso la fornitura delle piante	n°	€ 1,65	€ 2,19
406	Messa a dimora di pioppelle con l'ausilio di una trivella montata su trattrice da 75 hp e apertura di buche profonde mediamente 100 centimetri e larghe 20/30 centimetri, escluso la fornitura delle piante	n°	€ 2,23	€ 2,97
407	Messa a dimora di piantine in contenitore mediante l'utilizzo del bastone trapiantatore su terreno lavorato, escluso la fornitura delle piante	n°	€ 0,32	€ 0,43
408	Messa a dimora di talee o di astoni in piantagioni per biomassa con trapiantatrice o assolcatore, compreso tracciamento filari (voce 209), eventuale picchettamento, rincalzatura ed ogni altro onere per considerare il lavoro eseguito a regola d'arte, esclusa solo fornitura del materiale vegetale, concimi e ammendanti	Ha	€ 599,24	€ 798,98
500	PACCIAMATURE			
501	Fornitura di telo pacciamante plastico dello spessore di 0,06 centimetri e larghezza almeno 100 centimetri	m	E' necessario presentare la fattura	€ 0,29
502	Posa voce di costo precedente	m	€ 0,43	€ 0,54
503	Fornitura di quadrati pacciamanti plastici dello spessore di almeno 0,06 cm e della dimensione orientativa di 50x50 centimetri	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 0,62
504	Posa voce di costo precedente	n°	€ 0,30	€ 0,43
505	Fornitura di quadrati pacciamanti plastici dello spessore di almeno 0,06 cm e della dimensione orientativa di 110x110 centimetri	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 0,77
506	Posa voce di costo precedente	n°	€ 0,60	€ 0,86
507	Fornitura di dischi o quadrati pacciamanti di materiale foto/biodegradabili di diametro o lato fino a 50 centimetri	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 1,50
508	Posa voce di costo precedente	n°	€ 0,24	€ 0,34
509	Fornitura di dischi o quadrati pacciamanti di materiale foto/biodegradabili di diametro o lato oltre 50 centimetri	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 1,80
510	Posa voce di costo precedente	n°	€ 0,48	€ 0,69
600	PROTEZIONI INDIVIDUALI PER LE PIANTINE E TUTORI			

601	Fornitura di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 60 cm e di diametro orientativo di 13-14 cm	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 0,42
602	Posa voce di costo precedente	n°	€ 0,22	€ 0,32
603	Fornitura di protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza oltre 60 cm 100 e di diametro orientativo di 13-14 cm	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 0,84
604	Posa voce di costo precedente	n°	€ 0,22	€ 0,32
605	Fornitura di protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 0,91
606	Posa voce di costo precedente	n°	€ 0,60	€ 0,86
607	Fornitura di protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza superiore a cm 100	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 1,44
608	Posa voce di costo precedente	n°	€ 0,60	€ 0,86
609	Fornitura di cannuce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza fino a 1,50 m)	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 0,19
610	Posa voce di costo precedente	n°	€ 0,15	€ 0,22
611	Fornitura di canna in bambù per sostegno piantine (lunghezza oltre 1,50 m)	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 0,42
612	Posa voce di costo precedente	n°	€ 0,15	€ 0,22
700	OPERAZIONI ACCESSORIE			
701	Fornitura di materiale per chiudenda (rif. altezza fuori terra 120 cm) composta da rete di filo metallico di diametro fino a 2 mm a maglia quadrata di dimensioni variabili a crescere verso l'alto, fissata a pali in legno di almeno 1,80 m di altezza e di diametro 10-12 cm, distanziati di 2,5 m infissi nel suolo per 50 cm, comprese controventature e scalandrini	m	E' necessario presentare la fattura	€ 5,81
702	Posa voce di costo precedente	m	€ 1,74	€ 2,49
703	Fornitura di cartelli o targhe pubblicitarie come indicato nel paragrafo "impegni"	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 200,00
704	Posa voce di costo precedente	n°	€ 57,54	€ 71,93